



Dipartimento di ECONOMIA E MANAGEMENT

Cattedra di ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

RELATORE Prof. Alfredo Pallini

ANALISI DEGLI STRUMENTI UTILI PER IL
RISANAMENTO E LA RISOLUZIONE DELLE CRISI
BANCARIE

Anno accademico: 2016/2017

Candidato: Vito Rizzo

Matricola: 191311

INDICE

INTRODUZIONE

1 L'UNIONE BANCARIA EUROPEA COME SOLUZIONE ALLA CRISI DEI PAESI DELL'EUROZONA

- 1.1 L'unione Bancaria Europea
- 1.2 La struttura dell'Unione Bancaria Europea
 - 1.2.1 Il Meccanismo di vigilanza unico
 - 1.2.1.1 Il meccanismo di vigilanza unico: la BCE
 - 1.2.2. Meccanismo di risoluzione unico
 - 1.2.2.1 Il Comitato di risoluzione unico
 - 1.2.2.2 Il Fondo di risoluzione unico
 - 1.2.3 I Sistemi di garanzia depositi

2 LA DIRETTIVA 2014/59/UE

- 2.1 Le misure preventive
 - 2.1.1 I piani di risanamento
 - 2.1.2 I piani di risoluzione
- 2.2 Misure per l'intervento precoce
- 2.3 Misure di risoluzione
 - 2.3.1 Gli strumenti di risoluzione
 - 2.3.1.1 Gli strumenti Gone Concern

- 2.3.1.1.1 La vendita dell'attività d'impresa
- 2.3.1.1.2 Trasferimento dell'attività e delle passività ad una Bridge-Bank
- 2.3.1.1.3 Trasferimento dell'attività deteriorate ad una Bad -Bank

3 LO STRUMENTO BAIL-IN

- 3.1 Funzionamento ed obiettivi
- 3.2 Passività ammissibili e passività non soggette a Bail-in
- 3.3 Trattamento per azionisti, obbligazionisti e correntisti
- 3.4 Aspetti critici
- 3.5 Analisi empirica del Bail-in

CONCLUSIONI E POSSIBILI SOLUZIONI

Vorrei ringraziare
il Prof. Alfredo Pallini per la disponibilità e l'aiuto
concessi;
tutti coloro che sono stati al mio fianco in questi tre anni
universitari;
Stefano e Lorenzo con cui ho condiviso grandi vittorie e
formative sconfitte;
Clarissa per aver tenuto sempre stretta la mia mano;
tutti i miei amici per essere la mia forza e la mia ancora;
i miei familiari, soprattutto chi non potrà gioire con me
per questo traguardo ma che ne sarebbe stato sicuramente
molto fiero.

Un eterno grazie a Papà, Mamma e a Mari per essere la
parte più bella della mia vita e per aver reso possibile
tutto ciò.

Introduzione

Dieci anni fa iniziavano ad intravedersi i primi sintomi della crisi finanziaria, causata dai mutui sub-prime, che avrebbe colpito tutto il mondo un anno dopo. Il 9 agosto 2007: questo fu il giorno che diede vita ad un nuovo mondo; un giorno rivoluzionario. Precisamente in quel giorno secondo Adam Applegarth cambiarono drasticamente le sorti del continente americano e in seguito quelle dell'intero mondo occidentale. Adam Applegarth era il numero uno di Northern Rock, banca britannica fallita un anno dopo. Nel 9 agosto 2007 la banca francese Bnp Paribas congelò tre fondi d'investimento legati ai mutui immobiliari sub-prime statunitensi. I tassi di interesse del dollaro schizzarono in alto e tutte le banche centrali furono costrette ad immettere liquidità. Il congelamento dei fondi d'investimento della Bnp Paribas fu il primo caso di una lunga serie di casi di instabilità che da quel giorno dilanano la stabilità economica e finanziaria mondiale. Tra questi è impossibile dimenticare quello della Lehman Brothers che fece richiesta di bancarotta il 15 settembre 2008.

Alle prime manifestazioni di instabilità economica la BCE etichettava i suoi interventi, miranti a risollevare le sorti dell'Unione, come una battaglia senza precedenti contro i fallimenti delle banche, la recessione e le turbolenze del debito sovrano. Secondo la BCE per contrastare il momento patologico di crisi era obbligatorio mutare drasticamente il metodo d'approccio utilizzato dai

governi nazionali con la politica economica. Venna tracciato infatti un cammino di denazionalizzazione dei sistemi economici sottoponendoli ad una gestione e supervisione di tipo comunitario.¹

Molteplici furono, da allora, le riforme che colpirono principalmente il sistema bancario volte a rimediare all'instabilità patologica che drasticamente e prepotentemente aveva colpito il mercato finanziario e che prometteva di logorarlo giorno dopo giorno.

I momenti di instabilità e di crisi sono opportunità di miglioramento per la loro peculiarità di evidenziare i problemi e gli errori che hanno causato le disfunzioni stesse. Le crisi sono occasione di miglioramento e di innovazione.²

Da quel 9 agosto 2007, che metteva sotto i riflettori i primi sintomi della crisi derivante dai mutui sub-prime, notevoli sono state le riforme che hanno colpito il sistema bancario ed in particolar modo la sua regolamentazione, utili a garantire una stabilità finanziaria. La crisi infatti aveva messo a nudo la fragilità dei sistemi bancari ed in particolare della loro supervisione, regolamentazione prudenziale e gestione di crisi.

Questo lavoro mira a tracciare un quadro completo del progetto Sistema Bancario Europeo venutosi a creare con l'obiettivo di fronteggiare la situazione di instabilità finanziaria delineatasi dopo la crisi

¹ Dieci anni dopo l'inizio della crisi, la Bce è un'istituzione diversa | Wall Street Italia", 2017

² Boccuzzi, G. (2015). L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie. Roma: Bancaria

del 2007-2008. Progetto nato con l'ambizioso fine di creare un sistema bancario in grado di esercitare armoniosamente norme riguardanti materie di vigilanza, risoluzione e finanziamento. L'Unione Bancaria rappresenta l'ultimo tassello completante il quadro di integrazione delle Autorità nazionali facenti parte dell'Unione Europea. Progetto già intrapreso con la costituzione dell'Unione Economica e Monetaria. È l'ultima parte che completa il tutto e nella quale il tutto stesso giustifica la sua stessa esistenza. Non è possibile infatti immaginare una stabilità economica e monetaria se non costruita su un solido sistema bancario.

Quest'elaborato si impegna successivamente ad approfondire gli strumenti utili al risanamento e alla risoluzione delle crisi bancarie, analizzando scrupolosamente gli articoli salienti della direttiva 2014/59/UE, istituita per rafforzare la stabilità finanziaria dell'Unione Europea. Il lavoro si concentra in particolar modo sulla valutazione di uno di questi strumenti di risoluzione: il Bail-in. Quest'ultimo rappresenta una forte innovazione nella materia, introduce infatti una nuova modalità di risoluzione delle crisi bancarie: per il salvataggio delle banche in dissesto non si ricorre ad un intervento pubblico bensì, con lo strumento Bail-in, le banche dovranno individuare le risorse risolutorie nel proprio interno, utilizzando il capitale dei propri azionisti e creditori.

CAPITOLO 1

L'UNIONE BANCARIA EUROPEA COME SOLUZIONE ALLA CRISI DEI PAESI DELL'EUROZONA.

1.1 L'unione Bancaria Europea

L'origine dell'Unione bancaria Europea è da ricercarsi nella necessità di unitarietà del sistema bancario europeo fortemente minacciato, e in seguito danneggiato, dalla recente crisi economica, la cui manifestazione è da attribuire agli anni 2007-2008. È in funzione delle numerose insolvenze che hanno colpito i Paesi occidentali, che la riforma dei sistemi di gestione delle crisi bancarie e quella della supervisione bancaria, trovano la loro costituzione e il loro fine volto a rimediare alle carenze poste in luce da questi eventi patologici.

L'Unione bancaria Europea viene costituita per offrire una struttura in grado di porre fine ad un sistema bancario patologico e di creare un mercato unico dei servizi finanziari.³

³ Boccuzzi, G. (2015). L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie. Roma: Bancaria.

A onor del vero, una riforma strutturale della regolamentazione bancaria e della gestione delle insolvenze bancarie, iniziava ad essere avvertita come una necessità già prima del manifestarsi della crisi economica. Era evidente come il processo di internazionalizzazione dei mercati avvenisse molto più velocemente e pienariamente rispetto alla formazione di una struttura adatta a sorreggere la suddetta evoluzione, basata ancora su un sistema nazionale. La creazione dell'Euro e di una banca unica centrale hanno fortemente incentivato gli scambi transnazionali finanziari che non sono stati però supportati da un processo altrettanto intenso di sviluppo dei sistemi di regolamentazione e di controllo.

Condizione necessaria, affinché il sistema monetario possa riversare in una condizione di costante equilibrio, è la formazione di una correlazione profonda tra quest'ultimo sistema e quello di regolamentazione e controllo del sistema bancario con l'obiettivo di avere un'integrazione tra i diversi intermediari nazionali. È necessaria una stabile integrazione tra gli enti bancari dei diversi Paesi dell'Eurozona per poter organizzare un solido sistema monetario unico mirante ad una stabilità monetaria.

Su queste basi ha iniziato a svilupparsi la riforma del sistema bancario in ottica europea. L'obiettivo da raggiungere non era esclusivamente quello di emanare delle norme istituzionali in grado di fronteggiare le perturbazioni a cui erano sottoposti, in maniera sistemica, i distinti sistemi bancari europei, ma anche quello di costituire degli istituti in grado di prevenire eventuali successive patologie del sistema bancario. Si

sviluppa così un modello improntato sulla realizzazione di regole sia sulla modalità di gestione delle crisi bancarie sia sulla prevenzione delle crisi stesse. L'aspetto caratterizzante della riforma è che la gestione delle crisi bancarie e la vigilanza bancaria agiscono entrambi su lo stesso livello operativo che è quello europeo.⁴

In occasione del primo compleanno della vigilanza unica sul sistema bancario europeo, il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, sottolineava l'importanza di procedere verso un sistema di unificazione bancaria, affiancando al Meccanismo di Vigilanza Unico, già all'epoca esistente, anche un meccanismo per la risoluzione delle crisi bancarie e un sistema di garanzia depositi. Mario Draghi dipingeva infatti l'Unione Bancaria come un tripode che si componeva però di un solo piede, il Meccanismo di Vigilanza, e suo avviso vi era l'urgente necessità di affiancare a questo i due piedi mancanti.⁵

Il Sistema Bancario Europeo già dalla sua forma embrionale, basata esclusivamente su un Meccanismo di Vigilanza Unico che inglobava anche la BCE, lasciava trasparire prepotentemente la necessità di una sua successiva metamorfosi costituente un meccanismo di risoluzione unico e di garanzia depositi. Questi necessari per

⁴ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria.

⁵ Masciandaro, D. (2015). *L'ultimo miglio dell'Unione bancaria*. Il Sole 24 ORE.

contrastare definitivamente la più grande minaccia del Sistema Bancario Europeo: i nazionalismi bancari e finanziari.

Si è giunti in tal modo all'Unione Bancaria fondata su tre pilastri:

1. Il Meccanismo di Vigilanza Unico;
2. Il Meccanismo di Risoluzione Unico;
3. Sistema Unico di Garanzia Depositi.

1.2 La struttura dell'Unione Bancaria Europea

Il Meccanismo di Vigilanza Unico tutela la vulnerabilità del sistema basando il suo operato sull'efficacia degli interventi preventivi. L'obiettivo principale è garantire una competizione concorrenziale tra i vari Paesi dell'Eurozona. Questo meccanismo opera con un sistema dualistico che prevede l'intervento della BCE e delle Autorità nazionali per la vigilanza delle c.d. banche significant, mentre per le c.d. banche less significant la vigilanza è attuata dalle Autorità nazionali seguendo linee guida fornite dalla BCE.⁶

Il Meccanismo di Risoluzione Unico applica dei procedimenti di risoluzione delle banche, secondo

⁶ Meccanismo di vigilanza unico – Consilium. Consilium.europa.eu.

un sistema centralizzato, con il fine di garantire una stabilità finanziaria dell'area euro. Ha il compito di garantire la risoluzione ordinata delle banche in dissesto che deve essere eseguita senza gravare esageratamente sui contribuenti e sull'economia reale dei singoli Paesi dell'Eurozona oltre che migliorare i rapporti di integrazione che intercorrono tra i governi nazionali e i singoli intermediari finanziari. Operazione necessaria per la stabilità dei mercati finanziari.⁷

Il Meccanismo di Risoluzione Unico è composto da:

1. Il Comitato di Risoluzione Unico, autorità di risoluzione a livello dell'UE;
2. Un fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.

Si occupa della liquidazione delle banche significant e, con la cooperazione delle Autorità nazionali, gestisce le fasi di dissesto. Applica, se necessario, strumenti per la risoluzione delle crisi per le banche less significant.⁷

I Sistemi di garanzia depositi operano in tutela dei depositanti perseguendo un criterio di parità di trattamento tra i diversi Paesi dell'Eurozona. Tali sistemi infatti si devono basare su un'uniformità di funzionamento tra le diverse Nazioni con il fine di evitare delle distorsioni finanziarie che

⁷ *Meccanismo di risoluzione unico - Consilium*. Consilium.europa.eu.

potrebbero compromettere la fiducia dei consumatori.⁸

1.2.1 Il Meccanismo di Vigilanza Unico

Il Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism o SSM) è il sistema europeo di vigilanza bancaria. È formato dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità di vigilanza nazionali dei Paesi facenti parte dell'area dell'Euro.

Per mezzo di una collaborazione e di un coordinamento delle Autorità di vigilanza nazionali, il sistema di vigilanza dell'Eurozona e quello dei paesi facenti parte dell'Unione Europea non aderenti all'Euro, viene sottoposto ad un processo di accentramento che trova esercizio proprio nel meccanismo di vigilanza unico.

Le sue principali finalità sono:

1. Salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo;
2. Accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria;
3. Assicurare una vigilanza coerente.⁹

⁸ *Unione Bancaria e gestione delle crisi: un modello di Banca in trasformazione Italia e UE a confronto.* (2017). Banca d'Italia

⁹ Bank, E. *Meccanismo di vigilanza unico.* European Central Bank - Banking Supervision.

La vigilanza bancaria europea si sviluppa con l'obiettivo di ristabilire un sentimento di fiducia, da parte del pubblico, nel settore bancario europeo, fortemente minacciato dalla recente crisi finanziaria. La vigilanza viene effettuata grazie ad una stretta collaborazione tra la BCE e le Autorità nazionali di vigilanza. Le norme che disciplinano tale cooperazione sono stabilite dal c.d. "regolamento quadro sull'SSM".¹⁰

1.2.1.1 Il Meccanismo di Vigilanza Unico: La Banca Centrale Europea

L'organo principale del Meccanismo di Vigilanza Unico è la BCE. Questa attua un procedimento di vigilanza diretta su tutte le banche significant dell'area Euro e avvalendosi di una stretta collaborazione con le Autorità nazionali di vigilanza supervisiona le banche less significant, con la facoltà di intervenire in maniera diretta se una grave situazione di dissesto lo richiede.

Le banche sono etichettate come significant quando presentano attivi superiori a 30 miliardi di Euro o rappresentano almeno il 20% del PIL del loro Paese. Tali banche per la forte influenza che esercitano sull'economia sia a livello nazionale che comunitario sono sottoposte, come detto in precedenza, ad una diretta vigilanza da parte della BCE.¹¹ Tale processo mira, grazie a dei costanti controlli, a verificare la capacità operativa delle banche e si basa su delle analisi riguardanti le

¹⁰ Meccanismo di vigilanza unico - Consilium. Consilium.europa.eu

¹¹ Meccanismo di vigilanza unico - Consilium. Consilium.europa.eu.

modalità di:

1. concessione dei prestiti;
2. acquisizione dei prestiti;
3. investimento.

La vigilanza viene attuata per stabilire la solidità delle banche la quale può essere garantita con una costante supervisione dei bilanci. L'attenzione dei controlli vira in particolar modo sulla qualità degli attivi che viene certificata sottoponendo le banche ai c.d. "stress test". Questi consentono di verificare il livello di capitalizzazione delle banche e la loro capacità di resistere ad eventuali crisi nel caso si venissero a verificare.¹¹

È compito delle BCE, in cooperazione con le autorità nazionali, emettere licenze che consentano di esercitare attività bancaria. Allo stesso modo ha la facoltà di ritirarle, impartendo anche delle sanzioni pecuniarie, nel caso di inosservanza, da parte degli intermediari, delle condizioni operative imposte.

Le manovre di vigilanza sulle non significant, che invece sono effettuate dalle autorità nazionali, devono essere ad ogni modo approvate dalla BCE la quale può anche pretendere di effettuare dei controlli diretti su qualsiasi ente bancario, anche non significant, operante sul territorio nazionale di uno dei Paesi che partecipa al meccanismo di vigilanza unico.¹²

¹² *Meccanismo di vigilanza unico - Consilium. Consilium.europa.eu.*

La BCE stila il Manuale di vigilanza: è un documento in cui figurano i principi generali, le procedure nonché la metodologia per la vigilanza degli istituti significant e less significant. Vi si descrivono le modalità di cooperazione in seno al Meccanismo di Vigilanza Unico con le autorità esterne. Il Manuale di vigilanza ha come oggetto le direttive che guidano il processo di revisione e valutazione prudenziale del Meccanismo di Vigilanza, sviluppate per guidare la valutazione prudenziale degli enti creditizi significant e less significant.¹³

Tale processo comprende:

1. un sistema di analisi dei rischi;
2. un metodo volto a quantificare le riserve di capitale e di liquidità necessarie per esercitare prudentemente l'attiva bancaria;
3. un metodo di integrazione del sistema di analisi dei rischi e dei risultati degli stress test.¹³

Per i Paesi non facenti parte dell'area dell'Euro ma che partecipano comunque all'SSM sono riconosciuti gli stessi diritti di voto spettanti ai Paesi facenti parte dell'Eurozona. Questi Paesi possono decidere, su base volontaria, di aderire al sistema di vigilanza unico; in questo caso la BCE non può esercitare direttamente i suoi poteri ma può esclusivamente impartire delle istruzioni alle Autorità di vigilanza nazionali. Quest'ultime si occupano della vigilanza delle banche less significant e attuano un processo di vigilanza utile

¹³ Guida alla vigilanza bancaria. (2017). Banca Centrale Europea- Eurosystema.

a garantire una protezione dei consumatori oltre che a prevenire attività di riciclaggio.¹⁴

1.2.2 Il Meccanismo di Risoluzione Unico

Il Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism o SMR) è stato istituito con il regolamento n. 806/2014 del 15 luglio 2014. È la seconda colonna portante sulla quale si basa l'Unione Bancaria. Il Meccanismo di Risoluzione garantisce una risoluzione ordinata delle banche in dissesto la quale deve compiersi con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale.¹⁴

Costituiscono il Meccanismo di Risoluzione Unico: il Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board) e il Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund).

Compito del meccanismo di Risoluzione Unico è:

1. garantire la fiducia che i consumatori ripongono nel settore bancario, evitando eventuali corse agli sportelli che danneggerebbero la stabilità finanziaria dell'Eurozona;
2. gestire diplomaticamente il rapporto che intercorre tra le banche e i governi nazionali;
3. assicurare una stabilità dei mercati evitando il verificarsi di eventi patologici nella gestione dei servizi finanziari.¹⁵

¹⁴ *Meccanismo di vigilanza unico - Consilium. Consilium.europa.eu.*

¹⁵ *Meccanismo di risoluzione unico - Consilium. Consilium.europa.eu.*

1.2.2.1 Il Comitato di Risoluzione Unico

Il Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board) è l'organo principale del Meccanismo di Risoluzione Unico. Ad esso spetta la funzione decisionale.

In particolare, il comitato:

1. opera in campo decisionale riguardo i programmi di risoluzione, delineandone le norme e le procedure standard;
2. designa metodi di risoluzione degli enti che rispettino i criteri di credibilità ed attuabilità;
3. rimuove ogni tipo di impedimento che non permetta una risoluzione bancaria mirando alla sicurezza dell'intero sistema creditizio;
4. si occupa della moderazione dei costi nel caso di una crisi bancaria;
5. riveste funzione direttiva nelle fasi di pianificazione e risoluzione delle banche transfrontaliere e delle grandi banche dell'UE, sottoposte al controllo delle BCE;
6. Risponde di tutti i casi di risoluzione, prescindendo dalle dimensioni della banca, nell'eventualità che per la risoluzione ci si debba appellare al Fondo di Risoluzione Unico;
7. Ha la facoltà di esercitare incondizionatamente i propri poteri nei confronti di qualsiasi banca facente parte dell'Unione

bancaria Europea.¹⁶

Il comitato si compone di due sessioni: una esecutiva e una plenaria.

La prima adempie a tutte le decisioni operative necessarie per risolvere la situazione critica delle singole banche in dissesto. La sessione esecutiva può ricorrere al Fondo di Risoluzione Unico che, come scritto in precedenza, rappresenta il secondo pilastro del meccanismo di Risoluzione Unico. In queste sessioni vengono prese decisioni riguardanti la risoluzione delle banche in crisi nei casi in cui sia necessario il ricorso al Fondo per ammontare non superiore ai 5 miliardi di Euro. Nella sessione plenaria invece si delibera sulla risoluzione di banche in dissesto che necessitino di un ricorso al Fondo per ammontare superiore ai 5 miliardi di Euro.

¹⁶ *Fonte sito: www.consilium.europa.eu*

1.2.2.2 Il Fondo di Risoluzione Unico

Il Fondo di Risoluzione Unico (Single Resolution Fund) è un fondo istituito a livello sovranazionale,¹⁷ sostenuto da contributi versati periodicamente dalle banche. I contributi che ogni singola banca deve versare sono decisi proporzionalmente alle passività da queste possedute, escludendo i fondi propri e i depositi protetti e, in seconda istanza, dalle passività aggregate, anche in questo caso non conteggiando l'ammontare dei depositi protetti e dei fondi propri.

Per il calcolo dei contributi che ciascun ente deve versare al Fondo vengono presi in considerazione anche i rischi che ciascun intermediario assume nella gestione dei propri asset e della propria struttura di capitale.¹⁷


Il fondo ha la funzione di assicurare alle banche in dissesto i mezzi necessari per la risoluzione, nel caso in cui non ci siano altre alternative.

Per accedere al Fondo è necessario applicare le norme di Bail-in e dei principi fissati nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico.¹⁹ Il rispetto di queste norme e principi rappresenta un requisito indispensabile e necessario per garantire che i costi derivanti dalle situazioni di dissesto bancario vengano sostenuti dal settore finanziario senza intaccare gli interessi dei contribuenti.

¹⁷ Meccanismo di risoluzione unico - Consilium. Consilium.europa.eu.

Il fondo può ricorrere anche a dei meccanismi di finanziamento supplementari. Nel 2016 gli Stati facenti parte dell'Unione Bancaria Europea hanno stretto degli accordi con il Comitato di Risoluzione Unico che consentono a ciascun Paese di fornire al Fondo di Risoluzione delle fonti nazionali di finanziamento, tramite le quali sostenere la propria divisione del Fondo. Questi meccanismi sono indispensabili nel caso in cui, a seguito di crisi bancarie, le disponibilità del Fondo risultino intaccate al punto tale da non permettere il giusto funzionamento di quest'ultimo. Rappresentano un'assicurazione per gli Stati partecipanti nel caso questi necessitino dell'utilizzo del Fondo. Le fonti nazionali devono essere utilizzate solo ed esclusivamente in assenza di altre possibili soluzioni, ossia quando si sono totalmente esaurite tutte le altre fonti di finanziamento disponibili. Un'ulteriore forma di finanziamento alternativa è rappresentata dagli scambi temporanei delle diverse fonti nazionali supplementari tra gli Stati.¹⁸

¹⁸ Meccanismo di risoluzione unico - Consilium. (2017). Consilium.europa.eu.



19

Nel grafico, pubblicato dal Consiglio dell'Unione Europea, sono riportate le fasi salienti che il Meccanismo di Risoluzione Unico applica nel caso di risoluzione delle banche in dissesto.

¹⁹ Meccanismo di risoluzione unico - Consilium. (2017). Consilium.europa.eu.

1.2.3 I sistemi di garanzia depositi

Il terzo pilastro dell'Unione Bancaria Europea è rappresentato dai sistemi di garanzia depositi. I sistemi di garanzia dei depositi bancari svolgono una funzione fondamentale nella gestione delle crisi bancarie, dal momento che questi effettuano il rimborso ai depositanti in caso di insolvenza di una banca. Rappresenta una garanzia soprattutto per i depositanti che non dispongono dei mezzi necessari per capire il livello di stabilità della banca.

Il rimborso è sottoposto a dei limiti in termini di ammontare che sono definiti nella regolamentazione volontaria stabilita dagli stessi sistemi di garanzia.²⁰

I sistemi di garanzia depositi svolgono una funzione di tutela dei depositanti, anche indirettamente senza che vi sia un'effettiva manifestazione di un loro intervento. La loro stessa esistenza, infatti, è promotrice di un processo di diffusione di fiducia tra i depositanti e ciò consente di accrescere la credibilità del sistema finanziario e di conseguenza anche la sua stabilità e quindi dei depositi bancari.

La direttiva 94/19/UE impone alle banche l'obbligatorietà di partecipare al sistema di garanzia depositi, di conseguenza nel caso in cui le banche decidessero di non parteciparvi non potrebbero esercitare l'attività bancaria. Il sistema

²⁰ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria. pag.159

di garanzia accumula i contributi delle banche aderenti in un fondo. I contributi che ogni singolo ente deve apportare sono determinati in funzione del proprio profilo di rischio: quanto più una banca è soggetta a rischi più è elevato il contributo che questa deve versare al fondo. Le quote di distribuzione, infatti, sono determinate in funzione dei depositi protetti. È inoltre applicato un meccanismo regressivo di correzione della contribuzione, legato alla dimensione della banca in termini di fondi rimborsabili, unitamente ad un secondo correttivo basato sugli indicatori di bilancio che compongono il sistema di monitoraggio della rischiosità applicato dal Fondo e ai connessi profili di rischio delle banche consorziate, valutati su base individuale e consolidata.²¹

I fondi vengono investiti in attività di basso rischio affinché possano essere facilmente disponibili in caso di dissesto di una banca.

Nel caso in cui una banca si trovi ad affrontare una situazione di crisi che comporta l'indisponibilità dei depositi, il sistema permette a questa di rifarsi sul fondo messo a disposizione in modo tale da poter rimborsare i depositanti per le quote da questi rimesse. I depositanti hanno il diritto a ricevere l'intero importo assicurato senza subire delle perdite.

Ciascun sistema di garanzia depositi è sottoposto ogni tre anni a degli "stress test" che permettono

²¹ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria., pag.168

di verificare la loro capacità di adempiere nel caso si verificasse una crisi bancaria. Gli “stress test” certificano che i sistemi operino nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalla Direttiva 94/19/UE.

I sistemi di garanzia depositi sono stati oggetto di revisione con l’emanazione della Direttiva 2009/14/CE, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 16 aprile 2014, la quale ha sostituito la Direttiva precedente 94/19/UE. La Direttiva del 2014 conferma molti aspetti già disciplinati dalla precedente ma allo stesso tempo introduce delle importanti novità. Tra queste vi è l’incremento del limite massimo di copertura dei depositi il quale fermo ad un ammontare di 50.000 Euro con la precedente direttiva, ora diviene pari a 100.000 Euro. Tra le novità più importanti vi è inoltre una diminuzione dei termini per il pagamento del rimborso ai depositanti: il rimborso, previsto in 20 giorni con la precedente Direttiva, ora avverrà in un massimo di 7 giorni lavorativi. Con la nuova Direttiva sono stati anche introdotti dei sistemi di garanzia per i regimi pensionistici delle piccole e medie imprese e per i depositi delle autorità pubbliche aventi bilanci inferiori a 500.000 Euro.²²

Un’altra innovazione introdotta dalla nuova Direttiva è costituita dalla trasparenza richiesta alle banche nei confronti dei depositanti in merito alla copertura che queste offrono e al funzionamento dei sistemi di garanzia. È stata anche implementata l’efficienza delle procedure di

²² *Sistemi di garanzia dei depositi - Consilium. Consilium.europa.eu.*

informazione che le Autorità di vigilanza devono ai sistemi di garanzia depositi nel caso in cui le prime individuino dei problemi presso una banca che possono comportare l'intervento dei sistemi di garanzia. Questa efficienza informativa è necessaria per far in modo che i sistemi di garanzia possano prepararsi al rimborso nei termini previsti.

Sono stati introdotti anche dei meccanismi di collaborazione tra i sistemi di garanzia operanti in Paesi diversi con il fine di agevolare il rimborso dei depositanti nel caso di insolvenza di una banca transfrontaliera. Questa innovazione è disciplinata dall'art. 4 della suddetta direttiva.

CAPITOLO 2

LA DIRETTIVA 2014/59/UE

La Direttiva 2014/59/EU, conosciuta anche come BRRD- Bank Recovery and Resolution Directive, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La Direttiva è stata presentata alla Commissione Europea il 6 giugno 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 giugno 2014. È entrata in vigore il primo gennaio 2015, ad eccezione della parte relativa al Bail-in, divenuta operativa dal primo gennaio 2016.

La nuova Direttiva è stata costituita con l'obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria dei Paesi facenti parte dell'area Euro. La crisi finanziaria infatti aveva messo in risalto la mancanza di un'efficiente struttura normativa capace di affrontare prontamente situazioni di dissesto bancario.

Con la nuova Direttiva, l'Unione Bancaria Europea si impegna ad offrire degli strumenti efficaci ed adeguati per gestire gli enti creditizi e le imprese di investimento in crisi o in fase di dissesto.

La Direttiva 2014/59/UE affronta perciò il tema delle crisi bancarie mettendo a disposizione delle Autorità degli strumenti utilizzabili per gestire ex-post situazioni di dissesto bancario ma anche per prevenire ex-ante situazioni di crisi bancaria. Essa apporta una serie di strumenti i quali possono avere funzioni preventive, di intervento immediato e di risoluzione della crisi. Affinché questi strumenti possano però essere utilizzati,

secondo la Direttiva, è necessaria un'armonizzazione delle leggi nazionali.

Un obiettivo della nuova Direttiva è eseguire delle liquidazioni ordinate nel caso in cui le banche si trovassero nella condizione di affrontare situazioni di dissesto finanziario. Con una liquidazione ordinata le banche sono in grado di subire una crisi senza che vi sia un'amplificazione dei suoi effetti e dei costi derivanti. La nuova Direttiva, in funzione di quanto detto, offre alle autorità di risoluzione degli strumenti in grado sia di prevenire situazioni di crisi bancarie sia di attuare delle manovre di intervento precoce in modo tale da stroncare un eventuale crisi sul nascere e riconsegnare alle banche in tempi brevi una solida struttura finanziaria. La Direttiva si costituisce con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto di un eventuale crisi sull'economia e sul sistema finanziario,²³ facendo in modo che i costi derivanti dalle crisi bancarie ricadano prioritariamente sugli azionisti e sui creditori degli enti, evitando forme di intervento pubblico (Bail-out).

Con l'entrata in vigore della BRRD, nel caso in cui le Banche dovessero affrontare situazioni di squilibrio finanziario, esse sono costrette ad attuare una ricapitalizzazione utilizzando gli strumenti che la Direttiva dispone:

- 1 Vendita dell'attività bancaria;

²³ Creditori, U. (2015). *Unione bancaria: con direttiva UE più tutele per depositi e creditori. Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

2 Trasferimento dell'attività deteriorate ad una Bad-Bank;

3 Trasferimento dell'attività e delle passività ad una Bridge-Bank;

4 Bail-in.

Come già anticipato le norme che disciplinano la direttiva si raggruppano in tre macro-categorie:

1 Norme contenenti misure di prevenzione della crisi

2 Norme relative a misure per l'intervento precoce

3 Norme riguardanti specifiche misure di risoluzione della crisi.

2.1 Le misure preventive

Le misure preventive sono rappresentate da quell'insieme di attività svolte quotidianamente dalle banche, con l'obiettivo di prevenire fasi di dissesto, cercando di ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi.

Di queste misure preventive fa parte il miglioramento del meccanismo di vigilanza interno di ogni singola banca. In questa logica rientrano gli "stress test" effettuati sia dall'Autorità di vigilanza sia dalle banche stesse ipotizzando scenari futuri ostili ma plausibili.

Il miglioramento del meccanismo di vigilanza e gli stress test, per quanto possano offrire condizioni favorevoli per affrontare in maniera ottimale situazioni di crisi, non possono impedire che le stesse situazioni di crisi si verifichino. Per questo motivo la Direttiva impone alle banche di effettuare anzitempo dei piani di risanamento e di ristrutturazione. Con questi piani le banche programmano le azioni da svolgere nel caso si verifichi una crisi.

2.1.1 Piani di risanamento

I piani di risanamento definiscono misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Questi devono essere sottoposti alle competenti autorità per la loro valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.²⁴

I piani di risanamento definiscono quindi le misure che le banche adotterebbero nel caso in cui si trovassero nella condizione di affrontare una crisi che minaccerebbe la loro situazione finanziaria. Queste misure consentono l'assunzione di azioni tempestive per ripristinare la c.d. sostenibilità economica di lungo periodo. Sono elaborati ed aggiornati annualmente, sottoposti all'approvazione dell'Autorità di vigilanza nazionale e comunitaria. La Direttiva dispone che l'Autorità di vigilanza debba presentare il piano di risanamento all'Autorità di risoluzione, la quale lo esamina e verifica che non ci siano delle azioni che potrebbero danneggiare la capacità di risoluzione della banca ed infine formula raccomandazioni al riguardo all'Autorità di vigilanza. Nel caso in cui si riscontrino delle lacune o degli impedimenti sulla sua attuazione sarà compito dell'Autorità di vigilanza informare la banca chiedendole di effettuare una revisione del piano entro tre mesi. Qualora la banca non rimediassi,

²⁴ *Attuazione della direttiva 2014/59/UE (Risoluzione crisi enti creditizi) Atto del Governo 209. (2015). Senato della Repubblica-Camera dei deputati-XVII Legislatura.*

l'Autorità può chiedere l'attuazione di misure straordinarie riguardanti le strategie e la struttura.²⁵

2.1.2 I piani di risoluzione

I piani di risoluzione, differentemente dai piani di risanamento, che sono elaborati dalle banche e sottoposti a valutazione dell'autorità di vigilanza, sono formulati dall'Autorità di risoluzione in cooperazione con l'Autorità di vigilanza in base a delle informazioni fornite dagli stessi intermediari.

Questi piani contengono le azioni che la banca deve effettuare nel caso in cui entri in uno stato di crisi irreversibile e risulta necessaria la sua risoluzione o liquidazione. Detto piano descrive le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare qualora l'ente soddisfi le condizioni per la risoluzione.²⁶

È possibile effettuare una risoluzione quando si verificano tutte le condizioni che permettono di liquidare l'ente con procedura ordinaria di insolvenza o di effettuare una ristrutturazione secondo gli strumenti offerti dalla Direttiva, evitando danni sistemici e proteggendo le funzioni economiche e i servizi finanziari essenziali. La possibilità di effettuare una risoluzione o una liquidazione ordinata deve essere verificata per mezzo di una valutazione c.d. di

²⁵ Art. 6, par. 6, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu*

²⁶ Art. 10, par. 7, direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu*.

risolvibilità la quale deve disciplinare tutte le opzioni di risoluzione che possono essere adottate dallo specifico intermediario, prescindendo dall'utilizzo di:

1. un sostegno finanziario pubblico straordinario;
2. un'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale;
3. un'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con condizioni non standard (garanzia, durata, e tasso di interesse).²⁷

Il piano di risoluzione è sottoposto a rivisitazione e ad aggiornamenti almeno una volta l'anno, oppure ogni volta che l'ente venga sottoposto a dei notevoli cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dal momento che potrebbero intaccare l'efficacia del piano.²⁸

L'ente è obbligato a comunicare immediatamente all'Autorità di Risoluzione qualsiasi cambiamento che comporti revisione o aggiornamento.

²⁷ Art. 10, par. 3, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

²⁸ Art. 10, par. 6, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

2.2 Misure per l'intervento precoce

Le misure di intervento precoce (early intervention) sono attuate dall'Autorità di Vigilanza per rimediare in tempi brevissimi a problemi di gestione in una banca. La loro funzione è riportare la gestione della banca nelle condizioni ottimali di partenza in modo tale da non incorrere in problematiche cause di risoluzione. Le misure di intervento precoce sono adottate sia per evitare la diffusione di paura tra i depositanti di perdere i propri risparmi e, sia per rendere noto a tutti gli stakeholders che nel caso in cui si manifestino situazioni di instabilità finanziaria la banca sarà in grado di affrontarla al meglio e nel minor tempo possibile.

Le autorità possono intervenire nell'attuazione delle early intervention al verificarsi di particolari condizioni. Tali condizioni possono essere:

- di carattere quantitativo: ad esempio il superamento di particolari soglie prestabilite di alcuni indicatori, come il capitale, il leverage o la liquidità.
- di carattere qualitativo: una valutazione dell'Autorità di Vigilanza che verifica il mancato rispetto di requisiti prudenziali.

Al verificarsi di queste condizioni l'Autorità di vigilanza può imporre delle misure risolventi le irregolarità. Queste misure risolutive vengono adottate da uno o più amministratori temporanei nominati dall'Autorità di Vigilanza.²⁹ Il compito

²⁹ Art. 29, par.1, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

dell'amministratore temporaneo è risanare la situazione finanziaria e patrimoniale della banca e attuare una prudente gestione dell'attività bancaria, affiancando il management.³⁰

In caso di deturpazione della situazione finanziaria della banca una delle misure usualmente adottate per migliorare lo stato di salute dell'ente è l'aumento di capitale. Un'altra soluzione consiste nel conferire i compiti del management della banca all'amministratore temporaneo nominato, come scritto in precedenza, dall'Autorità di vigilanza.

Gli altri strumenti di early intervention sono:

1. richiesta di attuazione delle misure previste nel piano di risanamento;
2. richiesta di cambiamenti nella strategia aziendale;
3. richiesta di cambiamenti alle strutture giuridiche o operative dell'ente;
4. raccolta, tramite ispezioni, di informazioni utili all'Autorità di risoluzione per aggiornare il piano di risoluzione e prepararsi per una possibile risoluzione della banca;
5. avvio di contatti diretti con potenziali acquirenti, in vista della risoluzione dell'intermediario.³¹

³⁰ European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Gestione delle crisi: nuove misure per evitare di dover ricorrere al salvataggio delle banche. (2012).

³¹ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria, pag.93

2.3 Misure di risoluzione

Le misure di risoluzione vengono attuate; dall’Autorità di risoluzione, nel caso in cui le misure preventive e di intervento precoce non risultino sufficienti a risolvere la difficile situazione finanziaria della banca. Le misure di risoluzione consistono nell’attuazione di strumenti utilizzati per risolvere situazioni di insolvenza o quasi-insolvenza di una banca. È quindi un atto di riorganizzazione e di ristrutturazione dell’intermediario.

Affinché l’Autorità possa attuare misure di risoluzione è necessario il verificarsi dei seguenti presupposti oggettivi:

1. la banca riversa in una situazione di dissesto o rischio di dissesto;
2. non sono previsti strumenti alternativi in grado di evitare il fallimento della banca in tempi brevi, come ad esempio un aumento di capitale o l’attuazione di misure di intervento precoce;³²
3. L’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.³³

³² Banca d'Italia - *Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie*. Bancaditalia.it.

³³ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria., pag 99

2.3.1 Gli strumenti di risoluzione


Gli strumenti di risoluzione si possono catalogare in due tipologie:

- Quelli facenti parte di una prospettiva gone concern: vengono attuati con la prospettiva di estinzione della banca;
- Quelli facenti parte di una prospettiva going concern: vengono attuati con il fine di risollevarle le sorti dell'ente.

Sono strumenti gone concern:

1. Vendita dell'attività d'impresa
2. Trasferimento dell'attività deteriorate ad una Bad Bank;
3. Trasferimento dell'attività e passività ad una Bridge Bank.

Il Bail-in è invece uno strumento di going concern.



34

Prima di prendere in esame i distinti strumenti di risoluzione, è opportuno mettere in risalto che l'Autorità di Risoluzione, precedentemente all'attuazione di un'azione di risoluzione, deve individuare un soggetto in grado di compiere un'analisi realistica dell'attività e delle passività dell'ente. Il soggetto in questione per poter essere addetto a tale valutazione deve rispettare delle condizioni di indipendenza da qualsiasi tipo di autorità pubblica. Ciò è necessario per poter disporre in caso di risoluzione di una valutazione veritiera e non contaminata da interessi personali.³⁵ Nel caso in cui non sia possibile individuare un soggetto idoneo e che rispetti la condizione di

³⁴ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria.

³⁵ Art. 36, par.1, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex*. (2014). *Eur-lex.europa.eu*.

indipendenza, la valutazione potrà essere effettuata dall'Autorità di Risoluzione.³⁶

La valutazione delle passività e delle attività è di vitale importanza dal momento che in base a questa verranno prese eventuali future decisioni riguardo la svalutazione o conversione di passività. La valutazione permette inoltre di stimare il trattamento che ciascuna categoria di creditori avrebbe ricevuto nel caso in cui la banca fosse stata sottoposta a liquidazione secondo le normali procedure.³⁷

³⁶ Art. 36, par.1, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

³⁷ I creditori hanno il diritto a non subire trattamenti peggiori, in caso di utilizzo di strumenti di risoluzione, rispetto a quello che riceverebbero nel caso venisse applicata una normale procedure estintiva

2.3.1.1 Gli strumenti Gone Concern

Gli strumenti Gone Concern vengono utilizzati nel caso in cui la banca non ha possibilità alcuna di ritornare in condizioni di stabilità economica. Verranno analizzati singolarmente nel dettaglio nei seguenti paragrafi.

2.3.1.1.1. La vendita dell'attività d'impresa

La vendita dell'attività d'impresa avviene per mezzo della cessione a terzi di azioni, altri titoli di proprietà della banca o di attività, diritti o passività.

La vendita delle attività viene portata a compimento con lo scopo di tutelare gli interessi dei depositanti. Questi infatti potranno confrontarsi nuovamente con un soggetto solvibile con il quale proseguire l'attività e non più con una banca che riversa in condizioni di dissesto finanziario.

L'attività d'impresa può essere trasferita a qualsiasi altro ente che dispone di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività, condizione necessaria è che l'ente non sia una Bad-bank.

L'attuazione di questo strumento può avvenire senza il consenso degli azionisti della banca che è sottoposta a risoluzione.

2.3.1.1.2 Trasferimento dell'attività e delle passività ad un Bridge-bank

La banca che riversa in una situazione di risoluzione può affidare tutte le sue attività, le passività e i diritti ad un altro ente, la c.d. Bridge-bank. Con la banca ponte viene a crearsi un altro ente che è in grado di compiere tutte le funzioni essenziali che avrebbe dovuto compiere la banca in risoluzione, in modo tale da preparare la banca in risoluzione alla vendita. La Bridge-bank è un'entità giuridica, infatti è principalmente posseduta da Autorità pubbliche e viene costituita per un periodo limitato. La cessione delle attività, delle passività e dei diritti avviene senza il consenso degli azionisti.

La Bridge-bank è una continuazione della banca in risoluzione. Questa può, come già anticipato, continuare ad esercitare tutte le funzioni che erano in capo alla banca in risoluzione.³⁸

L'autorità di risoluzione approva lo statuto dell'ente ponte, affida il potere gestorio a degli amministratori da essa nominati. È lo stesso statuto, approvato dall'Autorità, a determinare i compensi e i poteri in capo agli amministratori. Gli amministratori, una volta nominati, hanno il compito di individuare degli acquirenti per le attività, passività e diritti di proprietà della banca in risoluzione.

³⁸ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria.

L'Autorità dichiara la cessazione dell'attività della banca ponte nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

1. L'ente ponte si fonde con un altro soggetto;
2. Viene ceduta ad un terzo la totalità, o la quasi totalità, dei diritti, delle attività o delle passività;
3. Sono completati i processi di liquidazione delle attività e il pagamento delle passività;
4. Nel caso in cui siano trascorsi due anni dalla data dell'ultima cessione alla banca ponte da parte della banca in risoluzione.³⁹

Una volta dichiarata la cessazione della banca ponte questa è sottoposta a liquidazione secondo le procedure ordinarie di insolvenza.

Venduti i titoli di proprietà della banca in risoluzione, gli azionisti non possono vantare diritto alcuno sulla Bridge-bank ma solo ed esclusivamente richiedere la distribuzione del valore restante la cessione una volta rimborsati tutti i creditori e pagate le spese derivanti la gestione della crisi.

³⁹ Tamburro A. Maria (2017) -Codice del diritto internazionale privato e processuale civile; Sottosezione II; Casa editrice la Tribuna.

2.3.1.1.3 Trasferimento dell'attività deteriorate ad una Bad Bank

Lo strumento della Bad-bank è utilizzato parallelamente ad un secondo strumento di risoluzione al fine di massimizzare l'efficacia di quest'ultimo e garantire un'ottimale gestione di una crisi bancaria.

Con lo strumento della Bad-bank, l'Autorità di risoluzione decide di separare le attività deteriorate di una banca dalle attività solvibili e consegnarle ad una società veicolo, appunto la Bad-bank. In questo modo si assiste ad uno sdoppiamento dell'attività bancaria: la banca in dissesto e la Bad-bank vanno a costituire le due facce di una stessa medaglia, con la particolarità che la seconda eredita tutte le anomalie della prima. La banca in crisi, con l'attuazione di questo strumento è grado di gestire in maniera molto più efficiente la sua situazione di dissesto.

Come scritto in precedenza, la Bad-bank integra l'azione di un altro strumento di risoluzione, perciò possono essere trasferite ad una Bad-bank anche le attività deteriorate di un Bridge-bank, la quale a sua volta era stata istituita per facilitare la gestione di una banca in risoluzione.

La Bad-bank, così come la Bridge-bank, è un'entità giuridica di proprietà, parziale o totale, di una o più autorità pubbliche. Anche in questo caso, l'Autorità di Risoluzione approva lo statuto della Bad-bank, ne nomina gli amministratori e decide anticipatamente il loro compenso. Il compito degli amministratori è massimizzare il valore delle attività ereditate e garantire una liquidazione ordinata delle attività. Le attività deteriorate per essere vendute vengono cartolarizzate,

ovvero vengono trasformate in delle obbligazioni che sono garantite dalle sofferenze sottostanti e vendute al pubblico. Con il ricavato di queste vendite la Bad-bank paga alla banca in crisi le attività ricevute, risanando il suo bilancio.

CAPITOLO 3

LO STRUMENTO BAIL-IN


3.1 Funzionamento ed obiettivi

Il Bail-in rientra nella cerchia di strumenti di risoluzione con prospettiva going concern, utilizzati nel caso in cui non vi sia intenzione di sottoporre la banca ad un processo di liquidazione e quindi ad una cessazione dell'attività bancaria, bensì vi è la volontà di risollevere le sorti dell'ente risanando la sua situazione finanziaria. Con gli strumenti going concern, sono chiamati a rispondere delle perdite bancarie gli azionisti e i creditori dell'ente. Lo strumento Bail-in, introdotto dalla direttiva 2014/59/UE, modifica le modalità di ricapitalizzazione delle banche in dissesto. Nel caso in cui una banca si trovasse ad affrontare una situazione di crisi, non verrebbe più sostenuta con un intervento pubblico (Bail-out), quindi con un salvataggio "dall'esterno", bensì per mezzo della partecipazione dei suoi azionisti, obbligazionisti ed infine anche dei correntisti con depositi superiori a 100.000 Euro. Si tratta quindi di un salvataggio "dall'interno", da qui il termine Bail-in in contrapposizione al Bail-out.

Una banca che riversa in una situazione di dissesto subisce un azzeramento del capitale il quale comporta l'incapacità da parte dell'ente di coprire le perdite risultanti dal bilancio. A risoluzione di questo status viene applicato il Bail-in. Con questo strumento le azioni e i crediti subiscono una svalutazione ed una successiva conversione in azioni. In questo modo il capitale viene risanato, la banca viene quindi sottoposta

ad una ricapitalizzazione e ritorna a disporre di tutte le facoltà necessarie per coprire le perdite, risanare la sua situazione di dissesto e riprendere, alle condizioni originarie, la sua attività.

40



Questo grafico, offerto dalla Banca d'Italia, chiarisce le modalità d'intervento del Bail-in nel caso in cui una banca affronti il passaggio da una situazione finanziaria stabile ad una fase di dissesto. Le attività di una banca in ottime condizioni di salute contano su una forte base di capitale, su una serie di passività in potenza assoggettabili al Bail-in e su delle passività che invece non potrebbero essere sottoposte al Bail-in. In una situazione di dissesto invece l'ammontare delle attività è notevolmente minore rispetto ad una situazione finanziaria stabile e la differenza delle attività tra una banca in condizione di salute ed una sottoposta ad una crisi è rappresentata ovviamente dalle perdite. Il capitale è nullo e quindi vi sono esclusivamente delle passività che possono essere sottoposte al Bail-in e

⁴⁰ www.bancaditalia.it

passività che invece ne vengono escluse. La banca in dissesto, tramite decisione dell’Autorità di risoluzione, viene sottoposta allo strumento Bail-in il quale, come detto in precedenza, converte le passività in capitale. Viene in tal modo rifinanziato il capitale necessario per coprire le perdite e risanare l’attività. Applicato lo strumento Bail-in, il quadro finanziario della banca sarà composto da un ammontare complessivo di attività chiaramente inferiore a quelle di cui disponeva in partenza, ma in compenso potrà fare affidamento su una base stabile di capitale con cui finanziare la sua attività.

Come stabilito dall’art.59 della direttiva 2014/59/UE strettamente collegata allo strumento del Bail-in è quindi la svalutazione e la conversione degli strumenti che costituiscono il capitale. Come recita il suddetto articolo della direttiva, l’attuazione di una svalutazione e di una conversione degli strumenti componenti il capitale può avere luogo sia indipendentemente da un’azione di risoluzione sia in combinazione con un’azione di risoluzione⁴¹. L’autorità è obbligata ad effettuare una svalutazione e conversione degli strumenti di capitale nel caso in cui si dovesse verificare una delle seguenti situazioni:

1. Non è stata applicata alcuna azione di risoluzione anche se si sono verificate le condizioni che ne permetterebbero l’attuazione;
2. L’Autorità determina che la mancata svalutazione e conversione degli strumenti di capitale decreterebbe l’insostenibilità economica dell’ente;

⁴¹ Art. 59, par. 1, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

3. È stato richiesto un sostegno finanziario straordinario finanziato dal pubblico.⁴²

L'art.48 della Direttiva disciplina invece le modalità di conversione o svalutazione degli strumenti del capitale, ai fini dell'applicazione del Bail-in, offrendo una gerarchia operativa per sanare le perdite con strumenti di capitale e di debito. Sono sottoposti al processo di svalutazione del loro valore nominale in prima istanza gli strumenti che costituiscono il capitale primario, in ordine il Tier 1 e poi quello aggiuntivo; se la svalutazione è insufficiente si procede a svalutare gli strumenti del Tier 2; nel caso in cui l'ente dovesse supportare ancora delle perdite vengono svalutati i debiti subordinati diversi dal capitale Tier 1 e Tier 2 aggiuntivo. Successivamente vengono colpite le restanti attività non sottoposte a garanzia:

1. le obbligazioni non subordinate, le senior;
2. i depositi eccedenti l'importo di 100.000 euro di imprese diverse dalle PMI e microimprese;
3. depositi interbancari con scadenza superiore a 7 giorni;

e in ultima istanza i depositi, per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro appartenenti a:

- persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese

⁴² Art. 59, par. 2, Direttiva 2014/59/UE. *EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex.* (2014). *Eur-lex.europa.eu.*

•persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede in Italia.⁴³

Rientrano nel Tier 1 i seguenti strumenti di capitale:

1. Il capitale sociale
2. Le riserve indisponibili
3. Gli utili non distribuibili agli azionisti
4. Gli strumenti ibridi: titoli che compaiono in una misura contabile a ridosso del confine tra il patrimonio e i debiti.

Il Tier 1 rappresenta la componente primaria del capitale, in particolare l'ammontare di capitale necessario per coprire tutte le perdite della banca senza ricorrere in un interessamento dei depositanti. È un indice utilizzato per capire la solidità della banca.

Il Tier 2 invece rappresenta il patrimonio supplementare ed è costituito principalmente di suddetti strumenti ibridi.⁴⁴

In caso di Bail-in ogni creditore risponde nella stessa maniera in cui risponderrebbe nel caso in cui la banca venisse sottoposta ad una liquidazione coatta amministrativa: non può quindi subire delle perdite maggiori.

Il Bail-in viene utilizzato con il fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

⁴³ *Approfondimenti Tecnici del Perimetro del Bail-in. BNL.*

⁴⁴ *Tier 1 - Borsa Italiana. (2011). Borsaitaliana.it.*

1. Garantire ad una banca in dissesto di poter tornare ad attuare le sue funzioni essenziali;
2. Salvaguardare i fondi pubblici;
3. Salvaguardare le attività dei clienti;
4. Non incorrere in una instabilità finanziaria sistemica.

3.2 Passività ammissibili e passività non soggette a Bail-in

Secondo quanto disciplinato dall'art 44 della Direttiva 2014/59/UE l'Autorità di vigilanza non può esercitare lo strumento di risoluzione del Bail-in su alcune particolari passività, le quali vanno a costituire le c.d. esclusioni permanenti del Bail-in, in particolare:

1. Depositi protetti. Come trattato nel Capitolo 1, a riguardo della Direttiva 2014/49/EU, i depositi protetti sono quei depositi coperti dai sistemi di garanzia depositi: ossia i depositi fino ad un ammontare pari a 100.000 Euro oltre ai regimi pensionistici delle piccole e medie imprese, i depositi delle autorità pubbliche aventi bilanci inferiori a 500.000 Euro.⁴⁵
2. Obbligazioni garantite: appartengono a questa tipologia le obbligazioni bancarie caratterizzate da un profilo di rischio molto basso e da un elevato livello di liquidità.⁴⁶
3. Altri strumenti garantiti;
4. Le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
5. le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni;

⁴⁵ *Risanamento e risoluzione delle banche - Consilium. Consilium.europa.eu.*

⁴⁶ *Bail-in e salvataggi bancari europei - Borsa Italiana. (2016). Borsaitaliana.it.*

6. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni;⁴⁷
7. una passività nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
 - un dipendente;
 - un creditore, che ha fornito all'ente beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni;
 - autorità tributarie e previdenziali;
 - sistemi di garanzia dei depositi.

Come fatto presente dall'art. 44, par. 3 della Direttiva 2014/59/UE, nel caso in cui l'applicazione dello strumento Bail-in dovesse compromettere la stabilità finanziaria dell'ente o non permettere a questo di portare a compimento tutte le sue funzioni essenziali, è compito dell'Autorità escludere ulteriori passività dall'applicazione del Bail-in, con l'obiettivo di restituire alla banca una situazione finanziaria ottimale necessaria per il prosieguo delle sue attività.

Nell'attuazione di questo meccanismo di esclusione facoltative l'Autorità deve tenere conto:

1. del rispetto in ogni caso della condizione secondo la quale per il risanamento delle perdite devono essere chiamati in causa in primis gli interessi degli

⁴⁷ Banca d'Italia - *Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie.* Bancaditalia.it.

azionisti e, solo in seconda istanza, quelli degli altri creditori della banca;

2. del livello della capacità di assorbimento delle perdite che residua nella banca dopo l'esclusione discrezionale di alcune passività assoggettabili;

3. della necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.⁴⁸

Le passività che possono essere assoggettate all'esercizio del Bail-in invece sono, nell'ordine:

1. capitale sociale;

2. strumenti ibridi che costituiscono il capitale;

3. strumenti subordinati;

4. le obbligazioni senior;

5. depositi non garantiti superiori a 100.000 Euro di persone fisiche e di PMI;

6. Sistemi di garanzia depositi.⁴⁹

Anche con lo strumento Bail-in, così come per tutti gli strumenti di risoluzione trattati fino ad ora, è obbligatorio, come stabilito l'art. 36 della Direttiva 2014/59/UE che, prima di effettuare azioni sugli strumenti del capitale della banca, l'Autorità di Risoluzione individui una persona indipendente da

⁴⁸ Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria. Pag.113

⁴⁹ Banca d'Italia - Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie. Bancaditalia.it.

qualsiasi autorità pubblica in grado di effettuare una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa valutazione da parte di un soggetto indipendente, sarà compito dell'Autorità di risoluzione provvedervi. La valutazione è intesa ad orientare: il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie e richieste nel caso di attuazione di uno strumento di risoluzione, la possibilità e le modalità di conversione o svalutazione di strumenti di capitale, la decisione sullo strumento di risoluzione da esercitare il quale deve scelto in funzione alle necessità richiesta dal particolare caso in questione.⁵⁰

⁵⁰ Art. 36, par. 1-2-3, Direttiva 2014/59/UE. EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex. (2014). Eur-lex.europa.eu.

3.3 Trattamento per azionisti, obbligazionisti e correntisti

Una volta trattata la gerarchia tramite la quale si applica lo strumento Bail-in, risulta evidente il trattamento riservato agli azionisti, obbligazionisti e correntisti nel caso di applicazione dello strumento Bail-in. In una fase di dissesto, risanata con suddetto strumento, i primi interessati sarebbero naturalmente i soci della banca, ossia coloro che contribuiscono alla formazione del capitale sociale: gli azionisti. Il valore delle loro azioni verrebbe ridotto o addirittura azzerato. Nel caso in cui questa operazione non venisse considerata sufficiente a coprire le perdite, allora sarà il turno di strumenti finanziari di capitale, come ad esempio le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili. Nel caso in cui, una volta azzerato il valore di quest'ultime, risultassero ancora delle perdite da coprire si assisterà alla conversione in capitale sociale delle obbligazioni subordinate ed infine delle senior.⁵¹ Una volta azzerati tutti i suddetti strumenti di capitale verrà il turno dei correntisti titolari di depositi superiori a 100.000 euro.

In ultima istanza vi sarà l'interessamento del Fondo di Risoluzione. Affinché vi siano le condizioni necessarie per ricorrere all'utilizzo del Fondo di Risoluzione per risanare le perdite, è richiesto dalla direttiva 2014/59/UE che venga prima applicato il Bail-in sugli strumenti del capitale che rappresentano almeno l'8% delle passività totali. Il Fondo inoltre può essere utilizzato per coprire al massimo il 5% delle passività

⁵¹ Banche, parte oggi il Bail in: ecco che cosa cambia per i risparmiatori. (2016). *Il Sole 24 ORE*.

della banca in dissesto.⁵² Questo limite massimo di utilizzo permette al fondo di disporre di una capacità liquida in grado di far fronte contemporaneamente a più di una situazione di dissesto bancario, dal momento che non permette ad un singolo ente di prosciugare tutta la sua capienza.

3.4 Aspetti critici

Lo strumento di risoluzione Bail-in ha, per sua stessa natura, una serie di contraddizioni che ostacolano la sua trasparente applicazione. Rientra infatti in una materia con un elevato tasso di tecnicismo, di difficile comprensione per il risparmiatore medio italiano ma d'altra parte è costituito esattamente su misura di quest'ultimo. È infatti uno strumento che, direttamente o indirettamente, colpisce gli interessi di ogni singolo cittadino europeo, ed in particolare i suoi risparmi, ma sembra essere formulato proprio per sfuggire alla sua comprensione. Il singolo risparmiatore non dispone infatti dei mezzi per una totale comprensione della materia, che di certo non viene percepita ai più, in un primo confronto, come un facile metodo per risollevare le sorti delle banche e per tutelare i propri risparmi. Questo comporta una diffusione del sentimento di confusione tra i risparmiatori che si tramuta velocemente in paura. La diffusione di un sentimento di preoccupazione tra il pubblico potrebbe convincere i

⁵² Boccuzzi, G. (2015). *L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie*. Roma: Bancaria. Pag.114

risparmiatori ad intraprendere una corsa agli sportelli, trascinando il sistema bancario in una situazione di instabilità di facile tramutazione in crisi sistemica. Si è verificata proprio questa situazione nel caso della banca Heta Resolution AG., nella quale l'attuazione dello strumento Bail-in ha generato un sentimento di paura generale che ha convinto i depositanti a ritirate i loro risparmi.⁵³

Non rientra nelle facoltà del risparmiatore medio, infatti, essere in grado di verificare la stabilità patrimoniale della sua banca mentre la disciplina sembra affermare proprio il contrario, data la facilità con la quale lo strumento Bail-in sarebbe in grado di entrare in contrasto con gli interessi dei risparmiatori. Nemmeno il più attento risparmiatore infatti dispone dei mezzi necessari per verificare la stabilità finanziaria della banca a cui affida i suoi risparmi o per comprendere che il futuro andamento dei mercati potrebbe indurre l'ente ad affrontare delle situazioni di crisi.

Un'altra criticità, catalogando la riforma in una prospettiva del tutto italiana, è la parvenza che questa riforma di risoluzione delle crisi bancarie non sia stata né richiesta dal sistema bancario italiano né tantomeno ben accolta dalle banche del nostro Paese, come appare evidente dalle dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco il quale, il 30 gennaio 2016, affermò che a suo avviso le banche italiane avrebbero dovuto richiedere una revisione del Bail-in. Risulta evidente come le banche italiane siano ancora oggi del tutto impreparate sulla questione Bail-in: non riescono ad individuare dei percorsi di crescita sviluppati in

⁵³ Il caso verrà affrontato profondamente nel paragrafo “Analisi Empirica”.

funzione del corrispettivo sviluppo dello strumento. Questa situazione subisce quotidianamente degli involuppi a causa del fatto che il potere gestorio delle banche si fa condizionare dal sentimento comune di sfiducia diffuso tra il pubblico. Ciò non permette una libera attuazione della riforma. Le banche sono infatti frenate dalla paura di perdere credibilità tra i propri clienti oltre che dalla non perfetta trasparenza riguardo alle direttive di recepimento, dettate per ogni singolo Paese dell'Unione, dalla Direttiva 2014/59/UE: problema non di poco conto.

L'asimmetria informativa che lega le Autorità europee a quelle di ogni singolo Paese, quindi ai singoli enti, si riflette anche nel rapporto banca-consumatore.

Un'ulteriore contraddizione tecnica di cui si potrebbe discutere è l'eventualità secondo la quale con lo strumento Bail-in potenzialmente possono essere maggiormente danneggiati i piccoli obbligazionisti della banca, i quali sottoscrivono obbligazioni non necessariamente di elevato valore, rispetto a chi detiene un deposito bancario magari di poco inferiore ai 100.000 Euro.

Un'altra problematica dello strumento Bail-in è che questo non genera nuova liquidità e quindi, per affrontare definitivamente una risoluzione di una banca è necessario che questo cooperi con altri strumenti di risoluzione. La sua sola attuazione quindi non è sufficiente.

Un altro aspetto critico riguarda il Fondo di Risoluzione Unico, trattato nel capito 1, il quale ha una capacità liquida pari a 55 miliardi di Euro. Risulta evidente che un fondo di questa portata sia in grado, senza ombra di dubbio, di far fronte ad una situazione di dissesto di un

singolo ente, ma allo stesso modo risulta complesso credere che il suddetto fondo si possa fare carico anche di una crisi sistemica.

3.5 Analisi empirica

Il primo vero caso di Bail-in attuato secondo la direttiva 2014/59/UE è andato in scena in Austria: la banca interessata è la Heta Resolution AG. La Banca Heta è figlia del salvataggio di un'altra banca, la Hypo Alpe-Adria Bank. Quest'ultima fu sottoposta nel 2010 ad un salvataggio da parte dei contribuenti, quindi di tipo Bail-out, pari a 5,5 miliardi di Euro. Questo salvataggio permise alla banca di effettuare tutte le sue funzioni essenziali fino a che non vennero a galla delle perdite per un ammontare di 8,5 miliardi di Euro. Questo portò ad un intervento da parte dell'Autorità risolutiva la quale, con applicazione della Direttiva 2014/59/UE, decise di ricorrere ad un primo strumento di risoluzione: effettuò un trasferimento dell'attività deteriorate ad una Bad-Bank, la suddetta Heta Resolution AG. Questa banca nasce quindi per tamponare una falla nel sistema bancario austriaco, dovuto alla situazione di dissesto della banca Hypo. Ma nemmeno la Bad-bank, istituita per risanare la complicata situazione, è riuscita a rimanere in piedi: si è vista azzerare, per mezzo di un intervento dell'Autorità di risoluzione, il valore delle sue obbligazioni subordinate e ridurre del 53,98% il valore delle senior, come risulta evidente dalla netta diminuzione del valore della voce "titoli in circolazione" nel passivo dello stato patrimoniale della banca.

Di seguito il caso della Banca Heta Resolution AG. prendendo in considerazione i bilanci degli esercizi 2014 e 2015:

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2015

Voci dell'attivo	31.12.2015	31.12.2014	Variazione assoluta
10. Cassa e disponibilità liquide	5.108.201	5.633.997	(525.796)
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	40	9.785	(9.745)
30. Attività finanziarie valutate al fair value	0	0	0
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	180.083.150	49.993.850	130.089.300
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0	0	0
60. Crediti verso banche	18.317.695	33.220.583	(14.902.888)
70. Crediti verso clientela	904.168.769	1.885.866.811	(981.698.042)
80. Derivati di copertura	0	0	-
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/ -)	0	0	0
100. Partecipazioni	3.431.613	3.431.613	0
110. Attività materiali	22.787.848	29.445.093	(6.657.245)
120. Attività immateriali di cui: - avviamento	81.056 0	97.826 0	(16.770) 0
130. Attività fiscali	129.913.887	156.747.650	(26.833.763)
a) correnti	114.957.616	11.157.103	103.800.513
b) anticipate	14.956.271	145.590.547	(130.634.276)
di cui: alla Legge n.214/11:	14.956.271	145.590.547	(130.634.276)
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	505.641.368	0	505.641.368
150. Altre attività	19.683.322	23.870.977	(4.187.655)
Totale dell'attivo	1.789.216.949	2.188.318.185	(399.101.236)

Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2015	31.12.2014	Variazione assoluta
10. Debiti verso banche	1.273.948.528	1.677.244.152	(403.295.624)
20. Debiti verso clientela	186.989.312	317.845.571	(130.856.259)
30. Titoli in circolazione	34.823.450	119.199.229	(84.375.779)
40. Passività finanziarie di negoziazione	0	34.187	(34.187)
50. Passività finanziarie valutate al fair value	0	0	0
60. Derivati di copertura	0	0	0
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/ -)	0	0	0
80. Passività fiscali	46.260	9.093	37.167
a) correnti	0	0	0
b) differite	46.260	9.093	37.167
90. Passività associate ad attività in via di dismissione	0	0	0
100. Altre passività	36.799.033	48.980.400	(12.181.367)
110. Trattamento di fine rapporto del personale	1.822.193	2.062.888	(240.695)
120. Fondi per rischi e oneri:	10.982.149	12.144.169	(1.162.020)
a) quiescenza e obblighi simili	0	0	0
b) altri fondi	10.982.149	12.144.169	(1.162.020)
130. Riserve da valutazione	(326.989)	(536.790)	(209.801)
140. Azioni rimborsabili	0	0	0
150. Strumenti di capitale	0	0	0
160. Riserve	(110.852.313)	(26.126.806)	84.725.507
170. Sovrapprezzi di emissione	0	0	0
180. Capitale	318.187.600	318.187.600	0
190. Azioni proprie (-)	0	0	0
200. Utile d'esercizio	36.797.726	(280.725.508)	(317.523.234)
Totale del passivo e del patrimonio netto	1.789.216.949	2.188.318.185	(399.101.236)

Conto Economico al 31 dicembre 2015

Voci del Conto Economico	31.12.2015	31.12.2014	Variazione assoluta
10. Interessi attivi e proventi assimilati	55.974.426	71.763.466	(15.789.040)
20. Interessi passivi e oneri assimilati	(13.488.253)	(20.557.139)	(7.068.886)
30. Margine di interesse	42.486.173	51.206.327	(8.720.154)
40. Commissioni attive	4.188.164	8.387.786	(4.199.622)
50. Commissioni passive	(1.388.138)	(3.167.003)	(1.778.865)
60. Commissioni nette	2.800.026	5.220.783	(2.420.757)
70. Dividendi e proventi simili	0	0	0
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione	(1.225.304)	(24.023)	1.201.281
90. Risultato netto dell'attività di copertura	0	(2.029)	(2.029)
100. Utili da cessione o riacquisto di:	5.889	107.469	(101.580)
a) crediti	0	0	0
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	751	(46.310)	(47.061)
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0	0	0
d) passività finanziarie	5.138	153.779	(148.641)
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	0	0	0
120. Margine di intermediazione	44.066.784	56.508.527	(12.441.743)
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	(118.555.464)	(395.765.941)	(277.282.083)
a) crediti	(118.505.763)	(395.765.941)	(277.260.178)
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	0	0	0
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza	0	0	0
d) altre operazioni finanziarie	(49.701)	0	(21.905)
140. Risultato netto della gestione finanziaria	(74.488.680)	(339.257.414)	(264.840.340)
150. Spese amministrative:	(45.003.303)	(46.487.258)	(1.483.955)
a) spese per il personale	(20.367.239)	(21.629.712)	(1.262.473)
b) altre spese amministrative	(24.636.064)	(24.857.546)	(221.482)
160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(2.956.091)	(845.615)	2.110.476
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(7.149.196)	(3.311.151)	3.838.045
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(489.018)	(266.586)	222.432
190. Altri oneri/proventi di gestione	287.150.358	6.454.041	280.624.711
200. Costi operativi	231.552.750	(44.456.569)	(275.937.713)
210. Utile (Perdite) delle partecipazioni	0	0	0
220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0	0	0
230. Rettifiche di valore dell'avviamento	0	0	0
240. Utile (Perdite) da cessione di investimenti	37.858	(8.354)	(46.212)
250. Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	157.101.928	(383.722.337)	(540.824.265)
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(2.105.100)	102.996.829	(105.101.929)
270. Utile della operatività corrente al netto delle imposte	154.996.828	(280.725.508)	(435.722.336)
280. Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(118.199.102)	0	118.199.102
290. Utile (Perdita) d'esercizio	36.797.726	(280.725.508)	(317.523.234)

⁵⁵ Relazione di bilancio 2015 Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.A. (2015).

Rendiconto finanziario - Metodo Indiretto	31.12.2015	31.12.2014
A. ATTIVITA' OPERATIVA		
1. Gestione	(13.894)	72.357
- risultato d'esercizio (+/-)	36.798	(280.725)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione su attività/passività finanziarie valutate al fair value (-/+)	1.225	24
- plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-)	0	2
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)	118.555	395.766
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-)	7.638	3.578
- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)	(18.414)	56.709
- imposte e tasse non liquidate (*)	2.105	(102.997)
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-)	118.199	0
- altri aggiustamenti (+/-)	(-280.000)	0
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	169.316	146.090
- attività finanziarie detenute per la negoziazione	10	3.736
- attività finanziarie valutate al fair value	0	0
- attività finanziarie disponibili per la vendita	(130.089)	(5.187)
- crediti verso banche: a vista	14.903	17.878
- crediti verso banche: altri crediti	0	0
- crediti verso clientela	893.708	250.986
- altre attività	(609.216)	(85.657)
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	(350.984)	(227.977)
- debiti verso banche: a vista	(33)	(45.041)
- debiti verso banche: altri debiti	(123.263)	47.745
- debiti verso clientela	(130.856)	(101.948)
- titoli in circolazione	(84.376)	(121.675)
- passività finanziarie di negoziazione	(34)	31
- passività finanziarie valutate al fair value	0	0
- altre passività	(12.422)	(7.089)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	(195.562)	(9.530)

56

Il bilancio d'esercizio del 2015, reso pubblico dalla stessa banca Herta Resolution AG., evidenzia un utile pari a 36.797.726 Euro che si contrappone al risultato d'esercizio del 2014 che mette in risalto invece una perdita pari a 280.725.508 Euro. Tale variazione è da imputare proprio all'attuazione dello strumento Bail-in: l'Autorità austriaca, la Financial market Authority, ha autorizzato la Banca Heta Asset Resolution AG. a non onorare i debiti che questa aveva nei confronti della HBI Bundesholding AG., la banca controllante del gruppo bancario di cui la Heta è parte costituente. Il commento del bilancio d'esercizio della Banca Heta, infatti, mette

⁵⁶ Relazione di bilancio 2015 Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.A. (2015).

in risalto come il 1° marzo 2015 l'Autorità austriaca abbia emesso una risoluzione relativa alla moratoria dei debiti, secondo le procedure del Bail-in, della Heta Asset Resolution AG.

Il commento del bilancio recita: *“In data 22 giugno 2015 è stato siglato un accordo (il cosiddetto “Term Sheet”) tra HBI Bundesholding AG, Heta Asset Resolution AG ed il Ministero delle Finanze Austriaco, sotto la supervisione della Financial Market Authority (FMA) della Repubblica d’Austria, per mettere a disposizione della Banca le necessarie dotazioni patrimoniali e finanziarie e garantire, quindi, il completo requisito del going concern. In particolare, Heta Asset Resolution AG si è impegnata, in caso di necessità ed all’avverarsi di determinate condizioni, a procedere a rinuncia del rimborso di linee di finanziamento”* che le erano state concesse dalla HBI Bundesholding.⁵⁷

Nel rapporto tra la banca Heta e la sua controllante HBI Bundesholding si è attuato lo strumento di risoluzione del Bail-in che ha concesso alla banca Heta la facoltà di non effettuare un rimborso dei finanziamenti ricevuti. Infatti accordi effettuati tra la banca Heta Asset Resolution AG e HBI Bundesholding AG., sotto la supervisione dell'autorità Financial Market Authority, hanno permesso alla banca in dissesto di approvare una delibera tramite la quale si rinunciava formalmente al rimborso delle linee di finanziamento apportate dalla HBI, in modo tale che l'effetto consequenziale manifestatosi nel conto economico permettesse la copertura delle perdite della banca. L'attuazione di questo procedimento di risoluzione per mezzo dello

⁵⁷ Relazione di bilancio 2015 Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.A. (2015).

strumento Bail-in risulta evidente anche confrontando la voce “debiti verso banche” la quale descrive debiti nel 2014 per un ammontare di 1.677.244.152 e nel 2015 una somma notevolmente inferiore, pari precisamente a 1.273.948.528.

Lo stato Patrimoniale del bilancio del 2015, dopo l’attuazione dello strumento Bail-in, sembra delineare un quadro della situazione patrimoniale della banca abbastanza rassicurante: da una perdita dell’anno precedente ad un utile, una diminuzione dei debiti verso banche e anche una netta diminuzione dei debiti verso la clientela. La stabilità patrimoniale per quanto possa dare parvenza di ripresa non è in grado di giustificare una situazione che nel complesso è abbastanza complicata.

La voce “debiti verso la clientela” merita una considerazione particolare: essa subisce una diminuzione, dall’anno 2014 al 2015, pari a 130.856.259 Euro, si riduce per il 41%. Questa diminuzione dei debiti verso la clientela indica un netto abbassamento dell’ammontare dei depositi effettuati nella banca da parte del pubblico. Tale riduzione è indice di una reazione emotiva del tutto negativista, anche comprensibile, che usualmente colpisce la clientela nel caso di diffusione di notizie non positive riguardanti, direttamente o indirettamente, i propri risparmi. L’attuazione di uno strumento come il Bail-in, in questo caso, sicuramente non è stato accolto con ottimi giudizi da parte della stampa e dei media in generale e questa situazione ha comportato una fuga dei depositanti: la famosa corsa agli sportelli.

Ad una diminuzione della voce dei debiti verso la clientela risponde una riduzione ancora più esagerata della voce “crediti verso la clientela”. Questa voce

subisce variazione pari a 981.699.042: diminuisce di circa il 52%. Questo è indice che la banca ha diminuito notevolmente il proprio volume d'affare ed in particolare le operazioni di finanziamento verso la clientela: classica situazione di una banca che perde giornalmente la fiducia della clientela.

Se la situazione patrimoniale della banca potrebbe per un minimo rassicurare gli animi dei clienti, lo stesso non si può dire della situazione finanziaria rispecchiata dal rendiconto finanziario.

In particolare concentrandosi sulla voce liquidità, risulta che vi è stata una variazione della liquidità netta generata/assorbita nell'esercizio 2015 rispetto all'esercizio 2014 negativa per 526 migliaia di euro e ciò evidenzia che la banca riversa, anche dopo l'attuazione dello strumento Bail-in, in una situazione finanziaria instabile.

Quello della Heta Resolution AG. è il caso di applicazione dello strumento Bail-in più sconvolgente, dal momento che a pagarne le conseguenze sono stati per la prima volta, oltre ai creditori detentori di obbligazioni subordinate e senior, anche la sua banca controllante che aveva effettuato un semplice finanziamento alla controllata e ha visto annullarsi il rimborso di questo.

Un caso di simile a quello Austriaco è quello della Banca danese Andelskassen Jack Slagelse, le cui perdite sono state coperte, oltre che con l'interessamento di azioni ed obbligazionisti subordinati, anche con quello dei creditori ordinari non garantiti. Il caso della banca danese però nasce da una situazione differente: l'applicazione del Bail-in non è avvenuta in seguito al recepimento della direttiva 2014/59/UE, bensì per

mezzo di una normativa nazionale. Nel 2010 infatti l'esecutivo danese ha approvato una legge riguardante la risoluzione delle banche per mezzo dell'intervento di azionisti e creditori: in altre parole il Bail-in. La banca danese, che deteneva asset per un totale di circa 4,5 miliardi di Euro, è stata sottoposta nel 2011 alla procedura di risoluzione nazionale. Tale procedura è stata applicata con il fine di proteggere i contribuenti dalle perdite bancarie e per questo è stata effettuata la risoluzione della banca in dissesto per mezzo dello strumento Bail-in che ha permesso la copertura delle perdite rifacendosi su azionisti, detentori di obbligazioni subordinate e senior ed anche sui titolari di depositi ordinari non garantiti.⁵⁸ L'attuazione di questa normativa, a differenza di quanto successo in Austria, ha avuto dei risvolti positivi. Nel 2012 infatti i titoli della più grande banca danese, la Danske Bank, hanno subito un incremento del loro valore pari a cinque volte il valore del precedente anno. Secondo la Banca Centrale di Danimarca infatti il Bail-in è stata la miglior soluzione attuabile per la risoluzione del problema. Secondo questa i salvataggi da parte dei contribuenti hanno semplicemente dimostrato di rinviare i problemi di dissesto bancario a date future, a differenza del Bail-in che, anche se doloroso nel breve periodo, ha realmente dato una soluzione definitiva al problema.⁵⁹

In Italia invece, un caso interessante è quello delle quattro banche: Banca Marche, Banca Popolare

⁵⁸ *Bail-in expectations for European banks: Actions speak louder than words.* (2016). *European Systemic Risk Board.*

⁵⁹ *Banche, la lezione danese | FondiOnline.it.* (2016). *Fondionline.it*

dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti. Queste banche sono state le prime nel nostro Paese ad essere salvate attuando la Direttiva 2014/59/UE ma senza però ricorrere al Bail-in, bensì applicando lo strumento del Burden Sharing⁶⁰ e ricorrendo a delle Bridge-Bank e ad un'unica Bad-Bank. Sono banche di piccola dimensione: la loro quota di mercato nazionale in termini di depositi è pari all'1%. La loro risoluzione ha avuto inizio con una copertura delle perdite bancarie per mezzo dell'assorbimento delle azioni e delle obbligazioni subordinate. Successivamente si è ricorso agli strumenti di risoluzione Bridge-Bank e Bad-Bank⁶¹ in particolare: le quattro banche sono state sottoposte ad una scissione della "parte buona" dalla "parte cattiva". Alla prima sono state trasferite tutte le attività non in sofferenza: depositi, conti correnti e obbligazioni ordinarie.⁶² Si è successivamente ricostruito il capitale di ogni singola Bridge-Bank ricorrendo al Fondo di Risoluzione. Grazie a questo intervento, le Banche possono fare affidamento su un capitale totale pari a 1,8 miliardi di Euro.⁶³ La gestione delle Bridge-Bank è stata affidata a degli amministratori appositamente designati, sotto lo stretto controllo dell'Autorità di risoluzione: la Banca d'Italia. Gli amministratori hanno avuto il compito di gestire nel migliore dei modi le Banche ponte cercando

⁶⁰ Con il termine Burden Sharing si intende una conversione delle azioni e delle obbligazioni subordinate a capitale.

⁶¹ Analisi sulle Bad-bank e Bridge-bank svolta nel Capitolo 2

⁶² B. d'Italia. (2015). *Banca d'Italia - Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti, Cassa di Risparmio di Ferrara. Bancaditalia.it.*

⁶³ Bocciarelli, R. (2015). *Quattro banche "buone" e una "cattiva". Come funziona il salvataggio e chi paga. Il Sole 24 ORE.*

di massimizzare il valore delle attività per passare infine all'ultima fase che è quella della vendita delle banche al miglior offerente, per poi rimborsare il Fondo di risoluzione con i ricavi ricevuti.⁶⁴

Di seguito i dati delle quattro banche, offerti dalla Banca d'Italia:

Totale delle banche-ponte			
<i>(importi arrotondati in miliardi di euro)</i>			
Attivo		Passivo	
Prestiti, investimenti, altre attività (nessun prestito "in sofferenza")	24,5	27,8	Depositi, conti correnti, obbligazioni e altre forme di raccolta
Crediti verso la "banca cattiva" (garantiti dal Fondo di Risoluzione)	1,5	1,8	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Cassa	3,6		
Totale	29,6	29,6	Totale

Nota: dati basati sulle situazioni contabili delle banche a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

⁶⁴ B. d'Italia. (2015). *Banca d'Italia - Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti, Cassa di Risparmio di Ferrara.* Bancaditalia.it.

⁶⁵ Grafico riportato da Banca d'Italia. *Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.* (2015). Banca D'Italia.

Nuova Banca delle Marche

(importi arrotondati in miliardi di euro)

Attivo		Passivo	
Prestiti, investimenti, altre attività (nessun prestito "in sofferenza")	12,4	14,3	Depositi, conti correnti, obbligazioni e altre forme di raccolta
Crediti verso la "banca cattiva" (garantiti dal Fondo di Risoluzione)	0,9	1,0	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Cassa	2,0		
Totale	15,3	15,3	Totale

Nota: dati basati sulla situazione contabile della banca a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio

(importi arrotondati in miliardi di euro)

Attivo		Passivo	
Prestiti, investimenti, altre attività (nessun prestito "in sofferenza")	6,1	6,7	Depositi, conti correnti, obbligazioni e altre forme di raccolta
Crediti verso la "banca cattiva" (garantiti dal Fondo di Risoluzione)	0,3	0,4	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Cassa	0,7		
Totale	7,1	7,1	Totale

Nota: dati basati sulla situazione contabile della banca a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

Nuova Cassa di Risparmio di Chieti

(importi arrotondati in miliardi di euro)

Attivo		Passivo	
Prestiti, investimenti, altre attività (nessun prestito "in sofferenza")	3,1	3,3	Depositi, conti correnti, obbligazioni e altre forme di raccolta
Crediti verso la "banca cattiva" (garantiti dal Fondo di Risoluzione)	0,1	0,1	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Cassa	0,2		
Totale	3,4	3,4	Totale

Nota: dati basati sulla situazione contabile della banca a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara

(importi arrotondati in miliardi di euro)

Attivo		Passivo	
Prestiti, investimenti, altre attività (nessun prestito "in sofferenza")	2,9	3,5	Depositi, conti correnti, obbligazioni e altre forme di raccolta
Crediti verso la "banca cattiva" (garantiti dal Fondo di Risoluzione)	0,2	0,2	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Cassa	0,6		
Totale	3,7	3,7	Totale

Nota: dati basati sulla situazione contabile della banca a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

⁶⁶ Grafico riportato da Banca d'Italia. *Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.* (2015). Banca D'Italia

Come passo successivo si è costituita una Bad-Bank, priva però di licenza bancaria. A questa sono stati affidati tutti i prestiti deteriorati delle quattro banche, rimasti dopo l'assorbimento delle azioni e delle obbligazioni subordinate in copertura delle perdite e l'utilizzo del Fondo di risoluzione, che ha coperto le perdite accumulate delle quattro vecchie banche per un ammontare di 1,7 miliardi di Euro.⁶⁷ Quest'ultimo è intervenuto per offrire alla Bad-Bank anche la necessaria dotazione di capitale iniziale, per un totale di 140 milioni di Euro. I prestiti deteriorati, che avevano una valutazione originaria pari a 8,5 miliardi di Euro, sono stati affidati alla Bad-Bank (al momento della consegna avevano una valutazione pari a 1,5 miliardi di Euro) con l'obiettivo di venderli a degli specialisti nel recupero crediti o gestirli direttamente per recuperarli al meglio.⁶⁸

⁶⁷ Bocciarelli, R. (2015). *Quattro banche "buone" e una "cattiva". Come funziona il salvataggio e chi paga. Il Sole 24 ORE.*

⁶⁸ B. d'Italia. (2015). *Banca d'Italia - Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti, Cassa di Risparmio di Ferrara. Bancaditalia.it.*

"Banca cattiva" unica per le quattro

(importi arrotondati in miliardi di euro)

Attivo		Passivo	
Prestiti "in sofferenza"	1,5	1,5	Debiti verso le banche-ponte
Cassa	0,1	0,1	Capitale (sottoscritto dal Fondo di Risoluzione)
Totale	1,6	1,6	Totale

Note: dati basati sulle situazioni contabili delle banche a fine settembre 2015 e sulle valutazioni provvisorie dell'Autorità di Risoluzione.

69

Si è attuata questa modalità di risoluzione per evitare che i costi della risoluzione gravassero in capo allo Stato e di conseguenza ai contribuenti. Si è optato quindi per l'attuazione del Burden Sharing che ha la stessa metodologia operativa del Bail-in senza però l'interessamento dei depositanti ed obbligazionisti ordinari e senior. Il governo Italiano e la Banca d'Italia hanno preferito agire in questo modo e non ricapitalizzando le banche con un intervento dello stato per non incorrere ad una situazione di instabilità sistemica così come è successo nel 2008, quando a causa della crisi finanziaria le banche sono state salvate per mezzo di un intervento dello Stato creando una grande crisi sistemica.

Come accennato in precedenza, l'amministratore nominato dalla Banca d'Italia a proposito delle Banche-

⁶⁹ Grafico riportato da Banca d'Italia. *Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara.* (2015). Banca D'Italia

ponte aveva il compito di attuare una politica gestoria di risanamento temporanea, al fine di trasformare definitivamente le Bridge-Bank in Good-Bank per poi ricollocarle sul mercato e venderle al miglior offerente. Le quattro banche commissariate sono state trasformate in delle Good-Bank, aggiungendo il prefisso “nuova” alla precedente denominazione.

Dopo una prima asta conclusasi senza offerte, viene presentata una proposta da Ubi Banca, la quale, il 18 gennaio 2017, perfeziona l’acquisto di Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, escludendo dall’operazione la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara. Ubi Banca ha acquistato le tre Good-Bank al prezzo simbolico di 1 Euro. Le condizioni, poste in essere affinché quest’operazione andasse in porto, prevedevano l’autorizzazione sia della Commissione Europea che della BCE ed un aumento di capitale di 400 milioni di Euro per Ubi e di 450 milioni di Euro per le tre Good-Bank. Infine entro l’estate, le tre banche, per essere acquistate, avrebbero dovuto cedere 2,2 miliardi di Euro di sofferenze. Quest’ultima condizione è stata ritenuta fondamentale da Ubi Banca per la chiusura dell’operazione, poiché uno dei suoi obiettivi del 2017 è il mantenimento del Common Equity Tier 1⁷⁰ sopra l’11%.⁷¹

Lo scopo dell’operazione è da ricercare nell’intenzione, da parte di Ubi Banca, di innalzare la sua quota di mercato per un ammontare almeno pari all’1% ed inoltre di incrementare la propria presenza geografica in

⁷⁰ Vedi cap.3 par.1 per chiarimenti maggiori sul Tier 1

⁷¹ Ferrando, M. (2017). Ubi compra Banca Marche, Etruria e CariChieti. Ad Atlante 2,2 miliardi di crediti deteriorati. Il Sole 24 ORE.

aree non ancora coperte. Un ulteriore obiettivo che Ubi Banca si prepone con l'incremento della propria fetta di mercato, è quello di attuare una politica operativa improntata alla realizzazione di economie di scala. Tale politica dovrebbe portare nel 2020 una riduzione sostanziale dei costi e degli oneri operativi pari al 30% rispetto a quelli quantificati nel 2015.⁷² Ubi Banca, attraverso quest'operazione, prevede che nel 2020 il suo utile netto ammonterà a 1,12 miliardi di Euro.

Per delineare, in conclusione, le modalità attraverso le quali il sistema creditizio ha dovuto impegnarsi per il risanamento della situazione di crisi derivante dal dissesto delle quattro banche ed i costi da questo supportati in definitiva, si procede ad una breve analisi dell'intervento effettuato dall'intero sistema.

Come già anticipato in precedenza, il costo iniziale del salvataggio delle quattro banche in dissesto è stato inizialmente supportato dal Burden Sharing, quindi dall'azzeramento delle azioni e delle obbligazioni subordinate. I titolari di questi strumenti di capitale sono stati quindi i primi a subire una lesione dei propri interessi. Successivamente è intervenuto il Fondo di Risoluzione che ha fornito finanziamenti per la risoluzione definitiva delle quattro banche, per un ammontare totale di circa 3,6 miliardi di Euro; riassumendo infatti quanto prima specificato, il Fondo di Risoluzione ha fornito capitale iniziale alle Bridge-Bank per 1,8 miliardi di Euro e alla Bad-Bank per oltre 140 milioni di Euro, e ha coperto le perdite delle quattro banche per un ammontare di 1,7 miliardi di Euro. I crediti deteriorati detenuti dalle tre banche, che avevano un valore facciale di 2,2 miliardi di Euro, sono stati

⁷² Bilancio 2016. (2016). Unione di Banche Italiane Spa

acquistati dal Fondo Atlante al prezzo di 713 milioni di Euro, così da permettere la conclusione dell'operazione d'acquisto da parte di Ubi Banca. In ultima istanza è intervenuto il Fondo Interbancario che, oltre a coprire la mancanza di capitale delle Good-Bank, si è accollato i costi di ristrutturazione totali, per una somma di 170 milioni di Euro.

Per quanto riguarda le contribuzioni dei Fondi appena citati, è importante evidenziare che la liquidità necessaria per la risoluzione delle quattro banche deriva da un'immissione di liquidità aggiuntiva al Fondo di Risoluzione, fornito principalmente da Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi Banca. Riguardo al Fondo Atlante, le principali contribuzioni derivano dalle maggiori banche italiane, in particolar modo Unicredit, Intesa-San Paolo, Ubi Banca, Banca Popolare di Milano; dalle più grandi società di assicurazione italiane ed infine per il 10% dalla Cassa di Depositi e Prestiti.⁷³

La vendita delle quattro banche si è conclusa con l'acquisto da parte di Banca Popolare dell'Emilia Romagna della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, la quale era detenuta, al pari delle altre tre, dal Fondo di Risoluzione. Anche in questo caso il prezzo è stato quello simbolico di 1 Euro. BPER, come Ubi Banca si pone l'obiettivo di ampliare la propria quota di mercato per mezzo di un incremento della sua presenza nell'area nazionale.

⁷³ Corno, M., Corno, M. and Corno, M. (2017). Banche, i conti in tasca ad Atlante. Chi investe nel fondo salva istituti che promette ai soci rendimenti del 6% - Il Fatto Quotidiano

Anche il governo spagnolo ha optato per l'attuazione del Burden Sharing per la risoluzione del "Banco Popular". La banca fu colpita da un'importante fuga di depositi, che portò la BCE a dichiarare la situazione come a rischio fallimento. La situazione di dissesto è stata risolta con l'intervento dell'autorità di risoluzione spagnola che ha azzerato il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate. Successivamente per completare il quadro di risanamento è stato conferito un apporto di capitale pari a 7 miliardi di Euro da parte della banca Santander, risolvendo così il caso di dissesto finanziario.

Infine tra il 2013 e il 2014 l'applicazione del Burden Sharing ha trovato spazio anche nella risoluzione delle crisi bancarie nei Paesi bassi, Slovenia, Portogallo e in Grecia.

Conclusioni e possibili soluzioni

Il mio lavoro nasce dalla volontà di trattare un argomento attuale ed interessante. Ho scelto per questo motivo di designare un quadro della nuova direttiva 2014/59/UE ed in particolar modo degli strumenti di risanamento e risoluzione delle banche in dissesto, argomento in continua evoluzione e di difficile inquadramento in una valutazione ed analisi definitiva.

Partendo dalla crisi che ha colpito il mondo occidentale mi sono concentrato su uno studio della struttura del Sistema Bancario Europeo cercando di mettere in risalto la sua funzione di Autorità in grado di prevenire e risolvere le crisi bancarie dell'Eurozona. Ho analizzato i pilastri che compongono il sistema in modo tale da poter comprendere successivamente tutte le dinamiche di applicazione della nuova direttiva europea 2014/59/UE, quindi le misure preventive, utili a prevenire situazioni di dissesto bancario, misure per l'intervento precoce, nel caso si manifestassero i primi sintomi di una crisi bancaria ed infine le misure risolutive in caso di crisi definitiva. Dopo un'analisi dei vari strumenti che rientrano nella prospettiva gone concern, ho deciso di concentrarmi su una valutazione dello strumento Bail-in. Ho cercato di offrire un quadro del funzionamento del suddetto strumento il più aggiornato possibile ma con consapevolezza che si tratti di una materia in costante evoluzione. Ho descritto inizialmente il funzionamento di questo strumento risolutivo passando poi in rassegna quelli che io considero essere i suoi aspetti critici. Con l'obiettivo di fornire uno studio concreto ho effettuato poi un'analisi empirica del Bail-in affrontando, per questo motivo, la prima e vera applicazione dello strumento in Europa,

dopo il recepimento della direttiva 2014/59/UE, analizzando il caso della Banca austriaca Heta Resolution AG., comparandolo anche al caso della banca danese Andelskassen Jack Slagelse. Da qui ho offerto una descrizione del processo di attuazione, da parte delle banche italiane, della direttiva europea ossia la risoluzione delle crisi di: Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Carichieti.

Questo lavoro ha messo in risalto alcuni aspetti del Bail-in che, proprio per il suo carattere innovativo, richiedono alcune correzioni. Risulta evidente, soprattutto dal caso analizzato della Heta Resolution AG., che questo è in grado di ristabilire la situazione economico-patrimoniale di una banca ma non di offrire la liquidità necessaria per continuare ad applicare le sue attività. La situazione finanziaria della suddetta infatti, dopo l'applicazione del Bail-in, risultava piuttosto compromessa. Appare evidente che, per una totale risoluzione di una crisi bancaria, è necessario affiancare al Bail-in altri strumenti di risoluzione in grado di risollevarne le sorti di una banca offrendole una stabilità finanziaria. Un altro elemento, che ho messo in risalto anche nel paragrafo "Aspetti critici" e che ha avuto in seguito una concreta manifestazione nell'analisi empirica del Bail-in nel caso trattato della Heta Resolution AG., è il fatto che la diffusione di notizie riguardanti l'interessamento, diretto o indiretto, di depositi per la risoluzione di una crisi bancaria causa una diffusione del sentimento di paura che si tramuta in primis in una corsa agli sportelli e in secondo luogo in un fallimento bancario. Quindi, a mio avviso, per un'efficiente applicazione del Bail-in, che è una valida alternativa per la risoluzione delle banche, soprattutto per il fatto che non viene interpellato l'intervento dei

contribuenti, è necessario che venga impartita una salda formazione finanziaria a tutti i dipendenti di una banca in modo tale da poter divenire successivamente informazione da impartire agli investitori, oltre che un'implementazione della diffusione di informazioni tra le autorità nazionale e quelle del Sistema Bancario Europeo. Una soluzione potrebbe anche essere quella di offrire passività assoggettabili al Bail-in solo ad investitori specializzati che siano in grado di avere una visione completa della stabilità dell'Ente. Secondo il mio parere sarebbe anche opportuno costituire un'autorità preposta alla tutela dei consumatori, distaccata dalle anche centrali nazionali.

Si tratta quindi di uno strumento che nel breve periodo, come già successo, potrà portare ad un primo stadio di instabilità finanziaria ma che, con un periodo di transizione basata su un potenziamento giuridico delle norme di recepimento della Direttiva, potrà identificarsi come un valido strumento di risoluzione di crisi sistemiche e di stabilità finanziarie definitive.

BIBLIOGRAFIA

- Boccuzzi, G. (2015). L'unione bancaria europea: Nuove istituzioni e regole di vigilanza e di gestione delle crisi bancarie. Roma: Bancaria.

- Tamburro, A. Maria (2017) -Codice del diritto internazionale privato e processuale civile; Sottosezione II. Casa editrice la Tribuna.

- Colombini, F. (2008). Intermediari, mercati e strumenti finanziari. Economia e integrazione (1st ed.). UTET Giuridica.

SITOGRAFIA

- Masciandaro, (2015) L'ultimo miglio dell'Unione bancaria. Il Sole 24 ORE. from http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2015-11-05/l-ultimo-miglio-dell-unione-bancaria-074304_PRV.shtml?uuid=AC1f1tTB

- Bank, E. Meccanismo di vigilanza unico. European Central Bank - Banking Supervision. Retrieved 18 September 2017, from <https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.it.html>

○ Guida alla vigilanza bancaria. Banca Centrale Europea- Eurosistema. Retrieved from <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201409it.pdf>

○ Unione Bancaria e gestione delle crisi: un modello di Banca in trasformazione Italia e UE a confronto. (2017). Banca d'Italia. Retrieved 2 October 2014, from https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-vari/int-var-2014/depolis_03102014.pdf

○ Meccanismo di vigilanza unico - Consilium. Consilium.europa.eu. Retrieved 20 September 2017, from <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-supervisory-mechanism/>

○ Meccanismo di risoluzione unico - Consilium. Consilium.europa.eu. Retrieved 3 September 2017, from <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-resolution-mechanism>

○ Liberatore, L. (2017). Dieci anni dopo l'inizio della crisi, la Bce è un'istituzione diversa | Wall Street Italia. Wall Street Italia. Retrieved 18 September 2017,

from <http://www.wallstreetitalia.com/dieci-anni-dopo-linizio-della-crisi-mondiale-la-bce-e-unistituzione-diversa/>

○ Attuazione della direttiva 2014/59/UE (Risoluzione crisi enti creditizi) Atto del Governo 209. (2015). Senato della Repubblica. Retrieved 2017, from <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940752.pdf>

○ Relazione di bilancio 2015. (2015). Retrieved 22 September 2017, from https://www.hypo-alpeadria.it/files/hgaa_ar16_bilancio_lr.pdf

○ (2016). Milano finanza. Retrieved 22 September 2017, from <https://www.milanofinanza.it/news-preview/bail-in-cosi-e-stato-applicato-in-europa-201607072127081342>

○ Bail-in expectations for European banks: Actions speak louder than words. (2016). European Systemic Risk Board. Retrieved 22 September 2017, from <https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/wp/esrbwp7.en.pdf>

○ Banche, la lezione danese | FondiOnline.it. (2016). Fondionline.it. Retrieved 22 September 2017,

from <https://www.fondionline.it/news-fondi/00016803-banche-la-lezione-danese.html>

○ B. d'Italia. (2015). Banca d'Italia - Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti, Cassa di Risparmio di Ferrara. Bancaditalia.it. Retrieved 23 September 2017, from <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/info-soluzione-crisi/index.html>

○ Bocciarelli, R. (2015). Quattro banche "buone" e una "cattiva". Come funziona il salvataggio e chi paga. Il Sole 24 ORE. Retrieved 23 September 2017, from <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-22/quattro-banche-buone-e-cattiva-ecco-come-funziona-salvataggio-4-popolari-e-chi-paga-201122.shtml?uuid=ACYxwJfB>

○ Sistemi di garanzia dei depositi - Consilium. Consilium.europa.eu. Retrieved 6 September 2017, from <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-rulebook/deposit-guarantee-schemes/>

○ Creditori, U. (2015). Unione bancaria: con direttiva UE più tutele per depositi e creditori. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Retrieved 7 September 2017, from http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0141.html

- Attuazione della direttiva 2014/59/UE (Risoluzione crisi enti creditizi) Atto del Governo 209. (2015). Senato della Repubblica-Camerla dei deputati-XVII Legislatura. Retrieved 8 September 2017, from <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940752.pdf>

- EUR-Lex - 32014L0059 - EN - EUR-Lex. (2014). Eur-lex.europa.eu. Retrieved 7 September 2017, from <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0059>

- European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Gestione delle crisi: nuove misure per evitare di dover ricorrere al salvataggio delle banche. (2012). Europa.eu. Retrieved 12 September 2017, from http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-570_it.htm

- Banca d'Italia - Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie. Bancaditalia.it. Retrieved 6 September 2017, from <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html>

- Approfondimenti Tecnici del Perimetro del Bail-in. BNL. Retrieved 7 September 2017, from

https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/Bail_in_Approfondimenti_tecnici.pdf

○ Tier 1 - Borsa Italiana. (2011). Borsaitaliana.it. Retrieved 7 September 2017, from <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/tier-capitale-banche164.htm>

○ Risanamento e risoluzione delle banche - Consilium. Consilium.europa.eu. Retrieved 9 September 2017, from <http://www.consilium.europa.eu/it/policies/banking-union/single-rulebook/bank-recovery-resolution/>

○ Bail-in e salvataggi bancari europei - Borsa Italiana. (2016). Borsaitaliana.it. Retrieved 13 September 2017, from <http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/bail-in-256.htm>

○ Banche, parte oggi il bail in: ecco che cosa cambia per i risparmiatori. (2016). Il Sole 24 ORE. Retrieved 10 September 2017, from <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-01/banche-parte-oggi-bail-in-ecco-che-cosa-cambia-i-risparmiatori-161247.shtml?uuid=ACGJ3i2B>

- Relazione di bilancio 2015 Hypo-Alpe-Adria Bank S.p.A.. (2015). Hypo Alpe Adria. Retrieved 10 September 2017, from https://www.hypo-alpe-adria.it/files/hgaa_ar16_bilancio_lr.pdf

- Informazioni sulla soluzione delle crisi di Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara. (2015). Banca D'Italia. Retrieved 5 September 2017

- Ferrando, M. (2017). Ubi compra Banca Marche, Etruria e CariChieti. Ad Atlante 2,2 miliardi di crediti deteriorati. Il Sole 24 ORE. Retrieved 3 October 2017, from http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-05-10/atlante-compra-crediti-deteriorati-banca-marche-etruria-e-cari-chieti-pronta-cessione-ubi-164032_PRV.shtml?uuid=AEfvDvJB

- . Retrieved 3 October 2017, from https://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Gruppo%20UBI%20Banca_Bilancio%20Consolidato%202016.pdf

- Corno, M., Corno, M. and Corno, M. (2017). Banche, i conti in tasca ad Atlante. Chi investe nel fondo salva istituti che promette ai soci rendimenti del 6% - Il Fatto Quotidiano. [online] Il Fatto Quotidiano. Available at: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/22/banche-i-conti-in-tasca-ad-atlante-chi-investe-nel-fondo-salva-istituti-che-promette-ai-soci-rendimenti-del-6/2654281/>.